



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Mandato all'avv. Piero G. Relleva per costituzione in giudizio avverso atto di appello promosso dalla Regione Puglia.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 10 (dieci) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le deliberazioni n° 228 del 10.10.96 e n° 269 del 28.11.96 con cui si decideva di promuovere ricorso al T.A.R. avverso la deliberazione della G.R.P. n° 4245/96 e conseguenziale deliberazione G.R.P. n° 5213/96, ritenendo illegittimi i criteri adottati dalla Regione Puglia per la determinazione dei contributi di esercizio, nonché per avere sospeso l'erogazione dei contributi in favore dell'AMAT limitatamente ai servizi di Statte e Leporano in quanto, a detta della Regione, carenti del titolo di concessione e per avere inflitto all'Azienda una sanzione di £ 55'746'000 per avere assunto una unità lavorativa senza la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale;
- atteso che l'incarico per la difesa dell'AMAT veniva conferito all'avv. Maria Cristina Lenoci;
- atteso che il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Lecce - in data 19 dicembre 1996 ha emesso l'Ordinanza con cui ha accolto la domanda di sospensione, limitatamente alla mancata erogazione dei contributi relativi al servizio di Statte e Leporano, nonché alla sanzione irrogata per l'assunzione della dipendente avv. Cimaglia;
- atteso che con deliberazione n° 728 del 4 marzo 1997, la G.R.P. ha autorizzato l'erogazione della quota contributiva dei servizi di collegamenti di Statte e Leporano al capoluogo jonico;
- atteso che in data 15 marzo 1997 è stato notificato, presso lo studio in Lecce dell'avv. Baldassarre, legale domiciliatario dell'avv. Lenoci, ricorso in appello al Consiglio di Stato, promosso dalla Regione Puglia per l'annullamento e la riforma dell'Ordinanza di sospensiva citata;
- atteso che l'avvenuta adozione della deliberazione della G.R.P. n° 728/97 rende improponibile il predetto ricorso in appello nella parte relativa alla contestata contribuzione dei servizi effettuati per Statte e Leporano;
- atteso che per la questione della sanzione inflitta all'Azienda per l'assunzione dell'avv. Cimaglia, pure oggetto di appello, sarebbe di scarso rilievo economico, ma tenuto conto dei rilevanti riflessi economici che invece la controversia potrebbe avere per l'Azienda in relazione all'assunzione avvenuta nel 1996 di 24 unità lavorative in condizioni analoghe a quella dell'avv. Cimaglia, per cui si ravvede la opportunità di resistere all'innanzi citato ricorso in appello;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1997;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi

DELIBERA

- di resistere al ricorso in Consiglio di Stato promosso dalla Regione Puglia per i motivi in narrativa specificati, per la parte relativa alla sanzione inflitta all'AMAT per l'assunzione dell'avv. Cimaglia, affidando il mandato

di difesa all'avv. Piero G. Rella;

- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. Rella per l'importo di £ 3.000.000, oltre a IVA e CAP, a titolo di acconto per fondo spese legali;
- di far gravare la spesa presuntiva di £ 9.000.000 a carico del bilancio di previsione 1997, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE

(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO

(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **10 APR. 1997**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semele Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 15/aprile/1997

Prot. n° : Dir/ 781/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. Verde
15.4.97

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 aprile 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Francesco Lucibello



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 14/aprile/1997

Prot. n° : Dir./.....*876/97*.....

Preg/mo
Avv. Piero G. Relleva
Via Ciro Giovinazzi, 30

T A R A N T O

OGGETTO : Controversia Regione Puglia/AMAT - Incarico legale.

Le comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data 10/aprile/1997, con deliberazione n° 80, ha deciso di resistere al ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Puglia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Massari di Brindisi, avverso l'Ordinanza del T.A.R. di Lecce n° 1972/96, affidando alla S.V. l'incarico per la costituzione in giudizio.

Tanto premesso trasmettiamo, allegata alla presente, la seguente documentazione:

- Copia Deliberazione G.R.P. n° 4245/96;
- Copia deliberazione G.R.P. n° 5213/96;
- Copia Ordinanza n° 1972/96 pronunciata dal TAR, Sez. di Lecce, il 19.12.96;
- Copia della deliberazione della G.R.P. n° 728 del 04.03.1997;
- Copia del ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Puglia.

Disponibili per ogni e qualsiasi chiarimento in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Francesco Lucibello*)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 14/aprile/1997

Prot. n° : Dir./..... *FF6/97*

Preg/mo
Avv. Piero G. Relleva
Via Ciro Giovinazzi, 30

TARANTO

OGGETTO : Controversia Regione Puglia/AMAT - Incarico legale.

Le comunichiamo che il Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data 10/aprile/1997, con deliberazione n° 80, ha deciso di resistere al ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Puglia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Massari di Brindisi, avverso l'Ordinanza del T.A.R. di Lecce n° 1972/96, affidando alla S.V. l'incarico per la costituzione in giudizio.

Tanto premesso trasmettiamo, allegata alla presente, la seguente documentazione:

- Copia Deliberazione G.R.P. n° 4245/96;
- Copia deliberazione G.R.P. n° 5213/96;
- Copia Ordinanza n° 1972/96 pronunciata dal TAR, Sez. di Lecce, il 19.12.96;
- Copia della deliberazione della G.R.P. n° 728 del 04.03.1997;
- Copia del ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Puglia.

Disponibili per ogni e qualsiasi chiarimento in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Urgente - Scelto 17.3.87
Lecc 17/3/87

ECC. MO. CONSIGLIO DI STATO IN S.G. = ROMA

Ricorso in appello

della REGIONE PUGLIA in persona del Presidente G.R. in carica
Prof. Salvatore DISTASO, autorizzato in virtù di delibera
n.479 del 27.2.97, rappr. dif. per mandato a margine dall'Avv.
Nicola MASSARI ed el. dom. presso lo Studio dell'Avv.
Giampaolo COGO in Roma alla v. Savoia

contro

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - A.M.A.T. in
persona del Direttore Generale p.t.

per l'annullamento e riforma

della Ordinanza di sospensiva data dal TAR PUGLIA II Sezione
di Lecce n.1972/96 notificata il 16.1.97 al deducendo
procuratore.

Fatto

Con ricorso iscritto al n.3437/96 la AMAT adiva il TAR Lecce,
chiedendo l'annullamento -previa sospensione- delle delibere
GR n.4245/96, n.5213/96, nonché dei provvedimenti presupposti,
ivi comprese le delibere n.3431/95, n.823/96, n.1930/96 e
n.2634/96.

Assumeva all'uopo la ricorrente che:

- a) erroneamente la Regione avrebbe determinato il contributo
in 3.955 f/Km.;
- b) illegittimamente la Regione avrebbe determinato la
sospensione della quota contributiva per i servizi di

URGENTE

Cont.n. 2725/96 / F.

REGIONE PUGLIA

Delego a rappresentare e difendere la Regione Puglia nel processo giudiziale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale N. 479 del 27/2/97 l'Avv. NICOLA MASSARI

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in

alla Via
Bari, 14/3/87

IL PRESIDENTE

Prof. SALVATORE DISTASO

E' autografo
17/3/87



autotrasporto effettuati nell'ambito dei Comuni limitrofi di Leporano e Statte, al di fuori della concessione.

c) Illegittimamente la Regione avrebbe comminato la sanzione di £ 55.746.000 (pari al costo medio di un'unità lavorativa) per aver proceduto all'assunzione di un'unità lavorativa senza l'autorizzazione della Giunta Regionale di cui alle LL. RR. nn. 13/93 e 11/95. Il TAR adotta va la ordinanza di sospensione qui impugnata per i seguenti motivi in fatto e

diritto

1) INSUSSISTENZA DEL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE.

La tutela cautelare non andava concessa perchè si tratta di questioni patrimoniali per la cui risoluzione è necessaria la sentenza di merito. Inoltre, dette questioni patrimoniali sono di ben scarso momento atteso che la Regione ha ammesso a contribuzione un totale di 9.100.000 Km pari a circa 36 miliardi. Non ha invece riconosciuto il contributo sulle tratte per Leporano e Statte pari a Km 482.254, cioè meno del 5% del contributo totale. Un'inezia appare, infine, la somma di £ 55.000.000 circa comminata a titolo di sanzione.

Ancora, viene sostanzialmente snaturato lo scopo della ordinanza di sospensiva (res adhuc integro). La ricorrente pretende, sulla base della ordinanza de qua, di ottenere dalla Regione la parte dei contributi non ammessa. Ma con ciò, la natura della ordinanza cautelare viene ad essere sostanzialmente snaturata e trasformata in una sorta di giudizio di merito, anticipato prima della sentenza.

Se poi, nel merito, il TAR dovesse respingere in tutto o in parte la pretesa ricorrente, la Regione non avrebbe la possibilità di ripetere le somme (che sarebbe costretta a pagare sulla scorta della ordinanza di sospensiva), atteso la notoria e permanente situazione deficitaria in cui versano le Aziende di trasporto.

INSUSSISTENZA DEL FUMUS. Il TAR ha accolto la richiesta di sospensione dell'AMAT limitatamente alla mancata ammissione ai contributi per il servizio effettuato sulle tratte da Taranto per Statte e per Leporano, nonché alla sanzione irrogata per la assunzione della dipendente Cimaglia. Vale a questo punto esaminare separatamente le due questioni:

a) la Regione con la delibera n.4245/96 ha sospeso la contribuzione di alcuni servizi AMAT che sconfinano dal territorio Comunale e rientrano perciò (ex Legge 142/90) nella competenza della Provincia e non del Comune di Taranto. Detta sospensione è obbligatoria ai sensi della citata L.R. 13/82; fu già preannunciata con delibera n.4668/95 a partire dall'1/01/96, termine successivamente spostato al 31/05/96 con delibera n.1930 del 6/05/96. Quest'ultima delibera fu in certo qual modo dettata dalla necessità di risanare lo svolgimento "abusivo" del servizio che l'AMAT ha continuato a fare anche successivamente all'1/01/96.

Invece, l'AMAT strumentalmente intende avvalersi di quest'ultima delibera per giustificare una pretesa (ai contributi per il servizio svolto sulle predette tratte, oltre il termine del 31/05/96) sicuramente illegittima perchè l'Azienda medesima già all'1/01/96 avrebbe dovuto dismettere quelle tratte che comunque gestiva in assenza di concessione. Continuando nel servizio dopo l'1/01/96, si è assunto il rischio della mancata proroga.

b) Infine, la sanzione di £ 55.746.000 (pari al costo medio annuo della attività lavorativa), essa scaturisce dall'aver l'AMAT assunto una unità lavorativa senza aver chiesto ed ottenuta la previa autorizzazione della Giunta Regionale, giusta quanto prescrivono le LL.RR. n.13/93 e n.11/95. La circostanza che tale assunzione sia avvenuta a seguito di ordinanza del Pretore del Lavoro, non attenua ma aggrava (se possibile) la posizione dell'AMAT. Infatti, l'AMAT a suo tempo bandì un concorso senza neppure essere munita di pianta organica. Il Pretore, sulla base del solo bando

di concorso, ordinò l'assunzione del lavoratore, l'AMAT è rimasta acquiescente di fronte ai provvedimenti palesemente ingiusti del Pretore. Anche per assurdo a voler prescindere dal principio che le pronunce giurisdizionali fanno stato inter partes e non si estendono ai soggetti terzi (la Regione nella fattispecie de qua), le tesi dell'AMAT non sono condivisibili, perchè basterebbe una condotta processuale "suicida" per disapplicare sostanzialmente le suddette LL.RR. n.13/93 e n.11/95 che appunto impongono la previa autorizzazione della Giunta Regionale in materia di assunzione.

Conclusioni

Si chiede l'accoglimento del presente appello con vittoria di spese.

Brindisi Roma, li 14/03/1997

Aw. Nicola MASSARI

RELATA DI NOTIFICA. Istante come in atti, lo sottoscritto A.Uff. Giud. addetto all'U.U.N. della Corte di Appello di Lecce, ha notificato l'antescritto atto all'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - A.M.A.T. - in persona del Direttore Generale p.t., presso il proprio procuratore costituito Aw. Maria Cristina LENOCI elettivamente domiciliata in Lecce alla via Templari n.15 presso lo Studio dell'Aw. Francesco

BALDASSARRE, mediante consegna a mani dell'avv. Francesco Baldassarre
dall'avv. Maria Cristina Lenoci nella sua propria
qualità - Lecce, 15 MAR. 1997

GINO LIACI
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE D'APPELLO - LECCE

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

17 MAR. 1997

DIREZ. VI-

ALL'IMPRESA AUTOSERVIZI

Prot. n° 26/1905

AMAT

TARANSTO

RACCOMANDA A. R.

OGGETTO: Deliberazione n° 728 del 4.3.1997 : notifica.

Si trasmette qui compiegato in copia il provvedimento deliberativo in oggetto specificato, per notifica ad ogni effetto di legge.

L'ASSESSORE

AB/

A. M. G. T. - TARANTO
Prat. Amm. n° 3415
del 20-3-98
Dirigente Amministr. R.R.
Area Informatica
Area Legale
Area Personale
Area Movimento
Area Finanziaria
Area Manutenzione
Area Servizi Generali
Area Documentazione
Anc.
in

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 728 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: (TRA/DEL/97/000 25) - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.). Contributo di esercizio ex l.r. n° 13/1982 per l'anno 1996: autorizzazione all'erogazione della quota contributiva dei servizi di collegamenti di Statte e Leporano al capoluogo ionico.

L'anno 19 ____ addì ____ del mese di 4 MAR. 1997 In Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.
<u>DISTASO SALVATORE</u> Presidente		//
<u>FITTO RAFFAELE</u> V. Presidente	//	
<u>ADDUCI FRANCESCO</u> Assessore	//	
<u>AMODIO FELICE</u> .	//	
<u>CAMILLI FABRIZIO</u> .	//	
<u>DE CRISTOFARO MARIO</u> .	//	
<u>DI BELLO ROSSANA</u> .	//	

	Pr.	Ass.
<u>DI DONNA GIUSEPPE</u> Assessore	//	
<u>GUALTIERI GUALTIERO</u> .	//	
<u>MONGIELLO SALVATORE</u> .		//
<u>RUOCCO ROBERTO</u> .	//	
<u>SACCOMANNO MICHELE</u> .		//
<u>SEMERARO GIUSEPPE</u> .	//	

Assiste il dr. (Dr. Romano Donna) segretario redigente

L'Assessore ai Trasporti Dott. Fabrizio CAMILLI, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce:

- Col provvedimento deliberativo n° 5213 del 29.10.1996, col quale era stata liquidata l'ultima rata del contributo di esercizio 1996 alle aziende del t.p.l., si era stabilito di stralciare dalla rata da erogare all'A.M.A.T. di Taranto l'importo corrispondente al contributo annuo per Aut.Km. 482.654 relativi ai servizi di collegamenti dei centri di Statte e Leporano al capoluogo ionico, con riserva di autorizzarne l'erogazione appena concesso il prescritto preventivo consenso regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5 della l.r. n° 13/1982. Si ricorda che la sanzione della sospensione erogativa del contributo di cui trattasi era stata comminata con la deliberazione giuntale n° 4245 del 5.9.1996.
- Con l'atto n° 7796 del 23.12.1996, nel quadro più generale della preventiva approvazione delle varianti al piano dei trasporti del bacino provinciale deliberate dalla Provincia di Taranto, questa Giunta ha ammesso alla contribuzione regionale le percorrenze chilometriche dei citati servizi suburbani eserciti dall'A.M.A.T. nell'anno 1996, revocando contestualmente la sanzione della sospensione erogativa del corrispondente contributo comminata per detti servizi con la ricordata deliberazione giuntale n° 4245/96.
- Nel rammentare che l'importo corrispondente alle percorrenze chilometriche dei



servizi come sopra ammessi alla contribuzione regionale é pari a f.1.907.314.570, si propone di deliberare l'autorizzazione alla relativa erogazione.

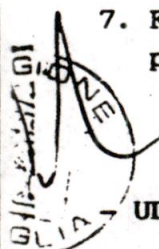
- Nei termini suddetti si propone di deliberare.

* * * * *

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 1 7/1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, DERIVANTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

1. Somma da erogare: f.1.907.314.570;
2. Capitolo di imputazione della spesa: n° 0552010;
3. Esercizio finanziario: 1997;
4. Gestione: dei residui passivi 1996 a discarico parziale dell'impegno assunto con l'atto n° 4245/96;
5. Creditore: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (A.M.A.T.) - C.F. n° 00146330733 -;
6. Erogabilità: per avere depositato la dichiarazione di regolare esercizio, di regolare gestione, di adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL e dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali;
7. Forma di pagamento: accreditamento sul conto di contabilità speciale n° 32742 presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Taranto.

L A G I U N T A

 VISTA la relazione dell'Assessore ai Trasporti;

- VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento dai dirigenti responsabili per competenza nella materia, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale;
- A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di approvare ed autorizzare l'erogazione della spesa da eseguire con l'osservanza delle forme, delle condizioni e dei modi indicati nelle premesse dai responsabili dell'attività istruttoria, attese e condivise le motivazioni esposte in relazione.
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo ai sensi del D. Lgs. n° 40/1993.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elia (Dr. Romano Donno)

Il Vice Presidente della Giunta

Elia - Dr. Raffaele Fitto -

**Il presente provvedimento è esecutivo ai sensi del D. Lgs. n. 40/93
quanto disposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 800/92.**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dr. Romano Donno)

Elia

B



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA

LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze: 1842/96
Registro Generale: 3467/96

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAVALLARI

Presidente

ANTONIO PASCA

Cons. , relatore

FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI

Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 19 Dicembre 1996

Visto il ricorso 3467/96 proposto da:

AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO AMAT

rappresentato e difeso da:

LENOCI MARIA CRISTINA

con domicilio eletto in LECCE

VIA TEMPLARI 15

presso

BALDASSARRE FRANCESCO

contro

REGIONE PUGLIA - BARI

rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola MASSARI.

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della delib. di G.R. n.4245 del 6.9.96; della delib. di G.R. n.5213 del 29.10.96; di
ogni atto ai predetti connessi, sia esso presupposto che consequenziale, ivi compreso
ove occorra e per quanto di interesse: 1) la delib. di G.R. n.3431 del 25.7.95; 2) la

delib. di G.R. n.823 del 18.3.96; 3) la delib. di G.R. n.1930 del 6.5.96; 4) la delib. di G.R. n.2634 del 19.6.96;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di

Regione Puglia

Udito il relatore Cons. ANTONIO PASCA e uditi altresì per le parti gli Avv. Lenoci e Massari;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal comma terzo del citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 3467/96) la suindicata domanda incidentale di sospensione, limitatamente alla mancata erogazione dei contributi relativi al servizio sulle tratte Taranto-Statte e Taranto-Leporano, nonché alla sanzione irrogata per l'assunzione della dipendente Cimaglia.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE, li 19 Dicembre 1996

Dott. Antonio CAVALLARI - Presidente

Dott. Antonio PASCA - Estensore

DEPOSITATO IN SEGRETARIA

IL 23 DIC. 1996



Addi 23 DIC. 1996

alla presente è stata trasmessa

Copia conforme

Regione Puglia

a norma dell'art. 36 del R.D. 17-8-1907 n° 642, richiamato dalla L. 12-11-1971 n° 1034.

Il Direttore della 2ª Sezione

(L. P. 1996)



REGIONE PUGLIA

2 - OTT. 1996

10260 di Proi

27 SET. 1996

ASSESSORATO AI TRASPORTI

BARI

SETTORE _____

UFFICIO _____

Prot. N. 26/4257 Pos. _____ All. n. 1

Risp. al Foglio n. _____ del _____

AL LE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI

SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE

LORO SEDI

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n° 4245 del 5.9.96 - Determinazione preventiva dei contributi di esercizio per l'anno 1996 in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto locale.

→ D. L. Amm. 10
- A me
/

Si trasmette, per conoscenza, copia della deliberazione della Giunta Regionale indicata in oggetto, esecutiva ai sensi di legge.

L'ASSESSORE

(Dott.ssa Rossana Di Bello)

[Signature]

MP/rb

cb

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 4245 del registro delle deliberazioni

OGGETTO:

TRA/DEL/96/00091 L.R. n.13/1982. Determinazione preventiva dei contributi di esercizio per l'anno 1996 in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto locale.

L'anno 19 addì -5 SET. 1996 del mese di In Bari, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

		Pr.	Ass.			Pr.	Ass.
<u>DISTASO Salvatore</u>	Presidente	=		<u>GUALTIERI Gualtiero</u>	Assessore	=	
<u>ITO Raffaele</u>	V.Presidente	=		<u>MONGIELLO Salvatore</u>	.	=	
<u>ADDUCI Francesco</u>	Assessore	=		<u>RUOCCO Roberto</u>	.	=	
<u>AMODIO Felice</u>	.		=	<u>SACCOMANNO Michele</u>	.		=
<u>DE CRISTOFARO Mario</u>	.	=		<u>SANTANIELLO Enrico</u>	.		=
<u>DI BELLO Rosanna</u>	.	=		<u>SEMERARO Giuseppe</u>	.	=	
<u>DI DONNA Giuseppe</u>	.		=				

Dott. Romano DONNO

Assiste il dr. _____ segretario redigente

L'Assessore ai Trasporti, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce:

"La L.R. n.13/1982 prevede all'art.5 la determinazione preventiva dei contributi di esercizio spettanti alle aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale. Tutte le aziende di cui all'allegato elenco, concessionarie e/o affidatarie di pubblici autoservizi di competenza regionale, provinciale o comunale, hanno avanzato istanza di accesso ai contributi nei termini previsti dall'art.8 della citata L.R. n.13/82, ad eccezione delle ditte Zecca R., Centra D. e Palmisano G., che hanno avanzato istanze rispettivamente in data 3.11.96, 16.11.96 ed 8.12.96, istanze che si ritengono ammissibili in considerazione del carattere ordinatorio del predetto termine, già riconosciuto negli anni decorsi.

Per ciascuna azienda si è proceduto ad effettuare la relativa istruttoria sulla base della formula e dei criteri stabiliti dalla G.R. con deliberazione n.6645/1982 e successive a modifica o integrazione, ultime delle quali deliberazioni nn.3431/95 e 823/96.



Nello sviluppo del calcolo sono stati assunti per il corrente anno:

- il costo medio del gasolio pari al £ 1420/litro;
- la base tariffaria media determinata con deliberazione n.355/95;
- il costo medio standard dell'agente.anno calcolato con i criteri definiti con deliberazione n.6645/82, 2122/92, e 3431/95, tenendo conto degli sgravi sugli oneri sociali di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 5.8.94 e dell'art.3 della L.n.335/95, nonché degli oneri rivegipienti dal rinnovo del contratto; nel caso di prestazioni promiscue (familiari, attività di noleggio, ecc.) non è stata considerata, come per gli esercizi precedenti, la maggiorazione per la produttività di cui alla citata deliberazione n.2122/92;

Inoltre, in considerazione della disposizione legislativa di cui all'art.4, comma 3, della L.R.37/95, il disavanzo dichiarato è stato assunto al netto degli oneri finanziari relativi all'esercizio corrente.

I risultati della predetta istruttoria sono riepilogati per ciascuna azienda, nelle schede allegate al presente provvedimento, elaborate con l'ausilio di apposito software.

In particolare:

1) si propone l'esclusione dalla contribuzione per le aziende Bruno A. di Crispiano, MACO di Altamura, Pellegrini di Terlizzi e Di Franco di Ruvo (le cui istanze non sono state corredate dalla prescritta documentazione, malgrado l'invito rivolto con nota raccomandata); Sergio di S.Giorgio J. (che ha fornito la documentazione relativa al decorso esercizio 1995); Leo A. di Uggiano La Chiesa e Mastrogiovanni C. di Oria (non più concessionari dall'1.1.96); Zucconi Tours (che ha trasmesso la documentazione senza aver avanzato alcuna istanza);

2) si propone la sospensione dell'erogazione contributiva ai sensi della L.R.13/82 nei confronti delle seguenti aziende:

- AMAT di Taranto, limitatamente ai servizi interurbani per Statte e Leporano, carenti del titolo concessionale;
- Palmisano G. di Ascoli S.e Maiellaro G. di Monopoli per irregolarità riscontrate (e contestate) nell'esercizio dei servizi in concessione;

3) si propone di comminare le seguenti sanzioni ai sensi delle LL.RR.n.13/82 e n.13/93, come modificata dalla L.R.11/95:

- nei confronti dell'AMAT di Taranto e dell'AMTAB di Bari, per l'assunzione rispettivamente di n.1 e di n.15 unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della G.R., commisurate - con i criteri già applicati negli esercizi decorsi - ad un costo medio annuo standard aziendale (Cm) per ciascuna unità.

Per quanto riguarda le sanzioni previste per gli adempimenti relativi all'approvazione delle piante organiche (LL.RR. 3/92 e 13/93), tenuto conto della recente statuizione dei relativi criteri (deliberazioni G.R. nn. 5955/95 e 483/96), si propone di rinviarne la comminazione in sede di

RECEIVED
3

determinazione consuntiva dei contributi '96 nei confronti delle aziende che risulteranno inadempienti alla data del 31.12.1996.

Nell'allegato prospetto meccanografico, costituente parte integrante della presente deliberazione, sono riassunti i risultati delle istruttorie espletate per ciascuna azienda, con indicazione del contributo determinato in via preventiva per l'anno 1996.

Nei termini suddetti si propone che questa Giunta deliberi la quantificazione dei contributi di esercizio in via preventiva per l'anno 1996, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione delle somme spettanti a conguaglio o a recupero, ferma restando la rideterminazione in sede consuntiva ai sensi della l.r. n. 13/1982 e dell'art. 4, comma 3, della Legge n. 385/90."

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N. 17/1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, DERIVANTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

1. SOMMA DA IMPEGNARE: Lire 74.905.404.000 (importo al netto degli impegni assunti con gli atti deliberativi n. 1930/96; n. 2634/96; n. 3773/96 e n. 3822/96);

2. CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: n. 0552010;

3. ESERCIZIO FINANZIARIO: 1996

4. GESTIONE: della competenza.

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore ai Trasporti;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1- di determinare i contributi dell'esercizio 1996 ai sensi della l.r. n. 13/82 spettanti in via preventiva alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto negli importi esposti nella colonna n. "11" - "CONTRIBUTI EROGABILI" - dell'allegato prospetto meccanografico, costituente parte integrante del presente provvedimento;

2- di escludere dalla contribuzione regionale, per le motivazioni di cui in narrativa, le ditte Bruno Antonio di

Crispiano, MACO s.r.l. di Altamura, Pellegrini Domenico di Terlizzi, Di Franco Lorenzo di Ruvo, Sergio s.n.c. di S.Giorgio J., Leo Antonio di Uggiano La Chiesa, Mastrogiovanni Cosimo di Oria e Zucconi Tours di S.Cesario di Lecce;

3- di comminare le sanzioni pecuniarie riportate nella colonna "10" del prospetto di cui al punto 1, calcolate con i criteri di cui in narrativa;

4- di comminare la sanzione della sospensione dei contributi dell'esercizio corrente, per le motivazioni di cui in narrativa, nei confronti delle ditte AMAT di Taranto, limitatamente ai servizi interurbani per Statte e Leporano, Palmisano Giovanni di Ascoli Satriano e Maiellaro Giuseppe di Monopoli;

5 - di rinviare alla determinazione consuntiva dei contributi 1996 la comminazione della sanzione pecuniaria nei confronti delle aziende che risulteranno inadempienti alla data del 31.12.1996, delle disposizioni di cui alle ll.rr. 3/92 e 13/93;

6 - di fare riserva di rideterminazione dei contributi di esercizio per l'anno 1996 ai sensi della l.r. n. 13/1982 e dell'art. 4, comma 3, della Legge n. 385/90;

7 - di fare carico della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a lire 74.905.404.000 al netto degli impegni assunti con gli atti deliberativi n. 1930/96, n. 2634/96, n. 3773/96 e n. 3822/96 sul fondo del capitolo n. 0552010 per l'esercizio finanziario 1996.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

F.to (Dr. Romano Donno)

Il Presidente della Giunta

F.to - Prof. Salvatore Distaso -

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale e dichiarano che lo stesso è soggetto a controllo.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Bavaro A. e Petruzzellis M.)
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO (Petruzzellis M.)
IL COORDINATORE DEL SETTORE (Casatello G.)
L'ASSESSORE

REG. SPEC. n.

REGIONE PUGLIA
- SEGRETERIA DELLA GIUNTA -

La presente copia, composta da N° 4 facciate, è conforme all'originale depositato presso la Segreteria della Giunta.

Il Dirigente



ERMINAZIONE PREVENTIVA DEI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO 1996

AZIENDA	L.R. N° 13/1982										
	Km. ammessi a preventivo	Produttività	COSTO DICHIARATO	PROVENTI DICHIARATI	DISAVANZO DICHIARATO	COSTO STANDARD	PRODOTTI PRESUNTI	DISAVANZO STANDARD	CONTRIBUTI STANDARD	SANZIONI l.r. 13/82 e l.r. 13/93	CONTRIBUTI EROGABILI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AZIENDE INTERURBANE											
AMET - GESTIONE EXTRAURBANA -	6.607.145	19.453	31.053.300	8.680.400	22.372.900	28.370.491	8.800.400	19.570.091	19.570.091		19.570.091
ATAF - GESTIONE EXTRAURBANA	7.579.101	18.053	35.160.000	8.550.000	26.610.000	33.056.484	9.255.816	23.800.668	23.800.668		23.800.668
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI - TARANTO	5.855.661	16.320	27.891.801	7.084.500	20.807.301	25.947.382	7.134.500	18.812.882	18.812.882		18.812.882
SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI S.p.A BRINDISI	6.459.264	16.883	32.530.000	7.380.000	25.150.000	30.121.981	8.789.694	21.332.387	21.332.387		21.332.387
SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO S.p.A - LECCE	5.238.131	16.684	23.230.000	5.370.000	17.860.000	22.383.785	6.189.116	16.194.669	16.194.669		16.194.669
GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD-EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI - ROMA	88.290	40.095	208.114	45.000	163.114	277.226	97.029	180.197	163.114		163.114
FERROTRAMVIARIA S.p.A - ROMA	605.205	25.060	2.468.131	570.343	1.897.788	2.943.952	845.209	2.098.743	1.897.788		1.897.788
FERROVIE DEL GARGANO S.R.L. - BARI	923.228	23.752	4.254.101	652.739	3.601.362	4.397.422	1.017.124	3.380.298	3.380.298		3.380.298
A.C.A.P.T. s.r.l. - APRICENA	1.162.985	26.708	5.006.883	1.436.000	3.570.883	4.907.305	1.540.894	3.366.411	3.366.411		3.366.411
ARENA MICHELE & F. s.r.l. - MATTINATA	162.844	31.414	488.000	150.489	337.511	495.137	168.081	327.056	327.056		327.056
DITTA BLANCO PAOLO - CUTROFIANO	41.055	11.900	205.500	57.000	148.500	159.397	57.000	102.397	102.397		102.397
AUTOLINEE BORMAN s.r.l. - RACALE	263.567	23.518	1.088.000	380.000	688.000	1.003.038	400.000	603.038	603.038		603.038
AUTOS. BUCCI E TARANTINI s.n.c. di BUCCI PINO E C. - CORATO	96.262	16.307	362.300	77.100	285.200	314.886	117.708	197.178	197.178		197.178
DITTA CALABRESE MICHELE - S. SEVERO	51.000		80.000	28.000	52.000	99.420	49.266	50.154	50.154		50.154
AUTOL. CALZOLARO VITTORIO E C. s.a.s. - S. CROCE DI MAGLIANO (CB)	43.366	42.090	97.173	8.900	88.273	109.918	40.659	69.259	69.259		69.259
DITTA CAPONIO FRANCESCO - SANTERAMO	1.200		5.208	2.300	2.908	2.900	2.923	(23)			
DITTA CHIARELLI DOMENICO-MOLA DI BARI	82.968	19.722	251.366	46.000	205.366	260.017	91.008	169.011	169.011		169.011
CHIFFI S.R.L. - NARDO'	147.708	15.776	1.017.155	183.000	834.155	557.566	258.636	298.930	298.930		298.930
DITTA CHIARIATTI ALDO - MINERVINO DI LEC	166.224	24.032	662.500	228.000	434.500	562.428	230.000	332.428	332.428		332.428
AUTOS. CICCIMARRA SANTE - CISTERNINO	55.024		123.200	34.620	88.580	122.027	65.612	56.415	56.415		56.415
DITTA CONCA MICHELE - POGGIORSINI	154.660		349.500	49.000	300.500	301.778	150.181	151.597	151.597		151.597
DITTA DE SANTIS VINCENZA - TROIA	77.197		248.793	65.000	181.793	264.750	105.859	158.891	158.891		158.891
AUTOL. DONATELLI-ROSSI s.r.l. - APRICENA	318.898	26.450	1.241.000	320.000	921.000	1.233.622	373.171	860.451	860.451		860.451
ELIOS s.r.l. - CALIMERA	964.288	37.128	2.910.000	825.000	2.085.000	2.808.907	983.118	1.825.789	1.825.789		1.825.789
EREDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA & F. s.n.c. - DELICETO	158.435	27.554	441.650	71.000	370.650	441.981	148.944	293.037	293.037		293.037

89



TERMINAZIONE PREVENTIVA DEI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO 1998

AZIENDA						L.R. N° 13/1982					CONTRIBUTI STANDARD	SANZIONI l.r. 13/82 e l.r. 13/93	CONTRIBUTI EROGABILI
	Km. ammessi a preventivo	Produttività	COSTO DICHIARATO	PROVENTI DICHIARATI	DISAVANZO DICHIARATO	COSTO STANDARD	PRODOTTI PRESUNTI	DISAVANZO STANDARD					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
AUTOL. GRAVAME PALMIERI E C. s.r.l. - MONTEMESOLA	239.514	21.268	729.000	160.000	569.000	814.505	217.572	596.933	569.000				569.000
AUTOLINEE LENTINI GIOVANNI - MONOPOLI	259.227	25.046	814.154	241.000	573.154	805.750	241.000	564.750	564.750				564.750
AUTOS. LEO ANTONIOO di LEO G. & C. sas - UGGIANO LA CHIESA	10.578		33.942	8.000	25.942	27.348	25.768	1.580	1.580				1.580
DITTA LORUSSO PAOLO - LOCOROTONDO	93.210		261.000	75.300	185.700	266.716	93.351	173.365	173.365				173.365
DITTA LOVANO VITO PAOLO - RUTIGLIANO	52.809		70.238	25.750	44.488	109.798	65.733	44.065	44.065				44.065
DITTA MAIELLARO GIUSEPPE - MONOPOLI	89.130		492.000	131.000	361.000	339.275	144.000	195.275	195.275				195.275
MARASCHIO s.r.l. - MAGLIE	22.320	7.106	183.500	72.500	111.000	151.249	72.500	78.749	78.749				78.749
DITTA MASTROROCCHIO DONATO-ACQUAVIVA	98.862		463.508	146.600	316.908	377.778	154.000	223.778	223.778				223.778
MERIDIONAL TOURS S.p.A - CASTELLANA G	557.018	15.467	2.635.417	398.117	2.239.300	2.590.972	675.751	1.915.221	1.915.221				1.915.221
METAUROBUS di ALBINO METAURO & C. - ACCADIA	303.866	37.747	944.000	170.000	774.000	761.906	295.350	466.556	466.556				466.556
MICCOLIS S.p.A - TARANTO	771.302	22.373	3.615.000	835.000	2.680.000	3.272.928	983.247	2.289.681	2.289.681				2.289.681
AUTOS. MORETTI S.R.L. - MELFI	7.848		21.698	11.074	10.624	13.329	19.119	(5.790)					26.055
DITTA PALMISANO GIOVANNI - ASCOLI S.	19.504		126.341	18.621	107.720	57.838	31.783	26.055	26.055				26.055
ROBERTO E DONGIOVANNI S.R.L. - NOCI	41.011		206.001	28.147	177.854	137.911	44.475	93.436	93.436				93.436
DITTA SABATO MICHELE - GIOIA DEL COLLE	204.441	20.109	1.016.434	180.998	835.436	723.701	230.381	493.320	493.320				493.320
SAGITTARIO S.R.L. - BARI	119.058	21.745	339.850	132.000	207.850	346.402	262.808	83.596	83.596				83.596
S.A.R.A. s.r.l. - CISTERNINO	19.084		51.500	12.420	39.080	43.083	34.821	8.262	8.262				8.262
DITTA SASSI GENNARO - MINERVINO MURGE	45.817		178.137	59.679	118.458	175.584	64.953	110.631	110.631				110.631
PAOLO SCOPPIO & F. s.r.l. - GIOIA DEL COLLE	560.182	37.013	2.151.000	294.000	1.857.000	1.810.848	586.741	1.224.107	1.224.107				1.224.107
S.E.A.T. s.r.l. - TRICASE	618.204	30.240	2.400.787	704.696	1.696.072	2.015.579	704.696	1.310.884	1.310.884				1.310.884
SITA S.p.A - SEDE REG.LE PUGLIA - BARI	9.243.271	28.144	39.977.683	11.948.563	28.029.020	40.092.313	13.158.297	26.934.016	26.934.016				26.934.016
S.R.L. AUTONOL. CICCIMARRA - TARANTO	5.918		16.900	8.000	8.900	16.063	14.416	1.637	1.637				1.637
DITTA TEMPESTA VINCENZO - BARI	141.210		622.650	107.000	515.650	414.636	140.479	274.157	274.157				274.157
DITTA ZECCA ROCCO - LEVERANO	83.934		219.450	63.200	156.250	287.286	81.369	205.927	156.250				156.250
Totale aziende interurbane	50.933.024		228.821.745	58.124.055	170.697.690	216.796.588	65.254.443	151.542.145	151.252.310				151.252.310



DETERMINAZIONE PREVENTIVA DEI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO 1996

AZIENDA	Km. ammessi a preventivo	Produttività	L.R. N° 13/1982			L.R. N° 13/1982			CONTRIBUTI STANDARD	SANZIONI l.r. 13/82 e l.r. 13/93	CONTRIBUTI EROGABILI
			COSTO DICHIARATO	PROVENTI DICHIARATI	DISAVANZO DICHIARATO	COSTO STANDARD	PRODOTTI PRESUNTI	DISAVANZO STANDARD			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AZIENDE URBANE											
50. AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO - A.M.A.T. - TARANTO	9.104.225		56.898.000	17.127.949	39.770.051	53.183.145	17.172.949	36.010.196	36.010.196	55.746	35.954.450
51. AMET- GESTIONE URBANA - TRANI	215.000		1.304.300	507.000	797.300	1.174.988	507.000	667.988	667.988		667.988
52. AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI URBANI - MOLFETTA	242.648		921.608	219.550	702.058	1.059.573	334.851	724.722	702.058		702.058
53. AZIENDA MUNICIPALIZZATA SERVIZI VARI (A.M.S.V.) - BITONTO	122.603		571.000	98.000	473.000	443.800	168.759	274.841	274.841		274.841
54. AMTAB - AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOFILOVIARI - BARI	9.305.897		60.563.000	13.177.000	47.386.000	54.112.900	15.002.498	39.110.402	39.110.402	836.190	38.274.212
55. AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI-FOGGIA (ATAF)URBANA	4.463.000		26.234.000	6.411.000	19.823.000	25.501.989	7.236.014	18.265.975	18.265.975		18.265.975
56. C.A.E.F. s.r.l. - BARLETTA	358.108		1.657.000	500.000	1.157.000	1.643.735	558.900	1.084.835	1.084.835		1.084.835
57. AUTOSERVIZI CAPUTO GIUSEPPE - CANOSA DI PUGLIA	129.488		394.000	160.000	234.000	380.082	166.979	213.083	213.083		213.083
58. DITTA CENTRA DONATO - S.GIOVANNI R.	73.134		355.000	168.000	187.000	312.314	168.000	144.314	144.314		144.314
59. DITTA CHIFFI LIBERATO - NARDO'	39.900		113.500	30.000	83.500	101.159	55.062	46.097	46.097		46.097
60. AUTOLINEE DOVER s.a.s. - CASAMASSIMA	116.803		379.717	83.484	296.233	340.086	154.343	185.743	185.743		185.743
61. DITTA GRAMEGNA ISABELLA - GRAVINA DI P.	43.157		114.135	39.000	75.135	147.799	59.557	88.242	75.135		75.135
62. DITTA GRECO VALERIA - CERIGNOLA	438.772		1.894.205	346.446	1.547.759	1.894.759	596.960	1.297.779	1.297.779		1.297.779
63. LATORRE MICHELE s.n.c. MONTE S. ANGELO	222.755		399.287	93.164	306.103	612.246	287.293	324.953	306.103		306.103
64. DITTA LIONETTI ORONZO CASSANO MURGE	16.746		64.698	21.150	43.548	44.832	22.261	22.551	22.551		22.551
65. DITTA MARINO MICHELE - ALTAMURA	43.920		139.418	32.000	107.418	195.069	60.610	134.459	107.418		107.418
66. DITTA PALUMBO ANGELO - MANFREDONIA	17.347		47.488	8.500	38.988	65.662	22.962	42.680	38.988		38.988
67. DITTA TUNDO VINCENZO- SOLETO	75.951		656.200	210.000	446.200	333.351	210.000	123.351	123.351		123.351
Totale aziende urbane	25.029.432		152.706.516	39.232.243	113.474.273	141.547.269	42.785.058	98.762.211	98.676.837	891.936	97.784.901
TOTALE GENERALE	75.962.456		381.626.291	97.359.296	284.171.993	358.343.857	108.039.601	250.304.356	249.929.147	891.936	249.037.211

70



Allegato unico alla deliberazione N. 4245 del
5/09/96 che si compone di N. 10 fasciate.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA -
F.to (Dr. Romano Donno)

Il Presidente della Giunta
F.to Prof. Salvatore Distaso -

REGIONE PUGLIA
- SEGRETERIA DELLA GIUNTA -

La presente copia, composta da N° 10 fasciate, è
conforme all'originale depositato presso la
Segreteria della Giunta.



Il Dirigente

- MONTANARELLI -

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to Montanarelli, written over the printed name.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

REGIONE PUGLIA

SEGRETERIA GIUNTA

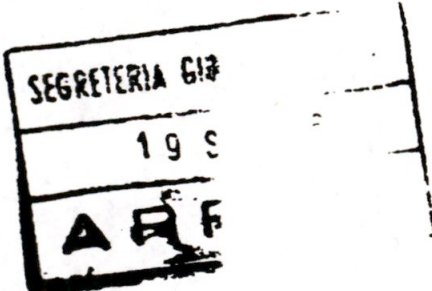
Var. - 6 SET. 1996

Prot. n. 104245 G

Delibera n° 4245 del 5/09/96

OGGETTO:

TRA/DEL/96/00091 L.R. n.13/1982. Determinazione preventiva dei contributi di esercizio per l'anno 1996 in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto locale.



ALLA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO
- COMMISSARIATO DEL GOVERNO -

- BARI -

D.!

ed

ge 10/02/

liberazione di

ustificativi in originale

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

Prot. n. 3260

La Commissione di Controllo dell'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del

NON RISPONDE

in ordine alla Deliberazione del Consiglio n. 4245
del 05-09-96

: per gli effetti dell'art.1 d.
n.40 e successive modificazioni
onchè dell'art. 45 della Leg
2, si trasmette, in copia, la de
all'oggetto con documenti giu==

6 SET. 1996

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Romano DONNO

Documenti giustificativi
da RESTITUIRE
NON RESTITUIRE

REGIONE PUGLIA
Per copia conforme
20 SET 1996
IL DIR. G.
Stefano Antonelli

Regione Puglia
Assessorato ai Trasporti

- Dati caratteristici e gestionali delle Aziende esercenti pubblici autoservizi di trasporto locale -

AZIENDA:

A.M.A.T. - TARANTO -

Tipo Azienda:

Urbano

Anno

1996

Dati		Servizi Urbani		Totale	
		valori	valori	valori	valori
		dichiarati	ammissibili	dichiarati	ammissibili
A - Dati caratteristici dei servizi					
- Percorrenza linee ordinarie	Km.	8.508.622	8.508.622	8.508.622	8.508.622
- Percorrenza linee stagionali	Km.				
- Percorrenza a vuoto	Km.	791.378	595.603	791.378	595.603
- Percorrenza annua totale	Km.	9.300.000	9.104.225	9.300.000	9.104.225
- Percorrenza annua per autobus	Km./NA	53.143	52.024	52.841	52.024
- Anzianità media del personale	anni	13,00		13,00	
- Consistenza media del personale	n°	546		546	
- Costo medio/Agente anno (x 1.000.000)	Cm		55,75		55,75
- Numero annuo turni conducenti	Nc	100.900	96.600	100.900	96.600
- Numero annuo turni bigliettai	Nb	28.790	28.790	28.790	28.790
- Numero autobus	NA	176	175	176,00	175,00
- Coefficienti standard					
- a) servizi urbani/suburbani		K1 =	1.890	K2 =	256.245
				K3 =	27.423.894
B - Dati economici gestionali		valori	valori		valori
		dichiarati	calcolati		dichiarati
Costo annuo	(x 1.000)	56.898.000	53.183.145		56.898.000
- Costo/Km.		6,118	5,842		6,118
- Prodotto annuo	(x 1.000)	17.127.949	17.172.949		17.127.949
- Prodotto/Km.		1.842	1.886		1.842
- Aliquota Ministeriale Ricavi/Costi			29,64%		29,64%
- Prodotti aliquota Ministeriale	(x 1.000)		15.763.484		15.763.484
- Prodotto frequentazione minima	(x 1.000)		14.677.373		14.677.373
- Disavanzo/Contributo	(x 1.000)	39.770.051	36.010.196		39.770.051
- Disavanzo/Contributo/Km.		4,276	3,955		4,276
- Disavanzo Ammissibile			36.010.196		36.010.196
- Disavanzo Ammissibile/Km.			3,955		3,955

Note esplicative:

- 1) La percorrenza ammessa e' relativa a quella preventivata come effettuabile nell'anno 1996.
- 2) I turni bigliettai ammessi sono quelli convenzionali rivenienti da contratto integrativo aziendale ex CCNL 1982.
I turni conducenti comprendono 4.600 turni per riserva tecnica (nel limite del 5%).
- 3) Il disavanzo dichiarato e' al netto degli oneri finanziari relativi all'esercizio corrente (l.r. n. 37/94 art. 4 c.3)
- 4) Il prodotto annuo non comprende la rata INPS per sgravi oneri pregressi a termini dell' art.25 della l.r. n. 21/94.
- 5)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

13 NOV. 1996

12003 di Prot

DIREZ. VI*

Prot. n° 26/ 5140

11 NOV. 1996

ALL'IMPRESA AUTOSERVIZI

OGGETTO: Deliberazione n° 5213 del 29.10.1996 : notifica.

Si trasmette qui compiegato in copia il provvedimento deliberativo in oggetto specificato, per notifica ad ogni effetto di legge.

L'ASSESSORE

AB/



REGIONE PUGLIA

Provvedimento deliberativo n. 17838
 all'a.d.g. ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del
 Regolamento Interne.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 5213 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: TRA/DEL/96/130 L.R. 19 MARZO 1982 N° 13. CONTRIBUTI DI ESERCIZIO PER L'ANNO 1996 ALLE AZIENDE DI PUBBLICO TRASPORTO LOCALE. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DELLA QUARTA RATA (MENSILITA' DA OTTOBRE A DICEMBRE 1996) ALLE AZIENDE DI CUI ALL'UNITO ELENCO FACIENTE PARTE INTEGRANTE, PER LA COMPLESSIVA SPESA DI £.69.364.582.430.

L'anno 19 96 addì Ventinove del mese di Ottobre In Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

Pr.	Ass.
<u>DISTASO SALVATORE</u> Presidente	=
<u>FITTO RAFFAELE</u> V. Presidente	=
<u>ADDUCI FRANCESCO</u> Assessore	=
<u>AMODIO FELICE</u>	=
<u>DE CRISTOFARO MARIO</u>	=
<u>DI BELLO ROSSANA</u>	=
<u>QUALTIERI QUALTIERO</u>	=

Pr.	Ass.
<u>MONGIELLO SALVATORE</u> Assessore	=
<u>DI DONNA GIUSEPPE</u>	=
<u>RUOCCO ROBERTO</u>	=
<u>SACCOMANNO MICHELE</u>	=
<u>SANTANIELLO ENRICO</u>	=
<u>SEMERARO GIUSEPPE</u>	=

Assiste il dr. Francesco Orfino segretario redigente



L'Assessore ai Trasporti, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce:

- Le aziende di pubblico trasporto locale elencate nell'unito prospetto alleg. A, concessionarie o affidatarie degli esercizi di pubblici autoservizi di linea di interesse locale, col provvedimento deliberativo n° 1930 del 6 maggio 1996 sono state ammesse a beneficiare dei contributi di esercizio per l'anno 1996 ai sensi della l.r. n° 13/1982.
- Con l'atto n° 4245 del 5 settembre 1996 è stato determinato in via preventiva, per ciascuna delle aziende aventi titolo, il contributo di esercizio per il corrente anno in base all'articolo 8 di detta legge regionale.
- Tanto premesso, è stato elaborato l'unito prospetto elettronico/alleg. A sono esposti per ciascuna azienda: 1) la percorrenza chilometrica di programma relativa all'anno 1996; 2) il valore chilometrico del contributo ultimo determinato; 3) l'importo del contributo di esercizio spettante in via preventiva per l'anno 1996 in base alla sopra richiamata deliberazione n° 4245/96; 4) l'importo della quarta rata del contributo al lordo delle deduzioni per sanzioni e/o per recuperi diversi; 5) le deduzioni per sanzioni e/o per recuperi diversi; 6) l'importo della rata della quale si propone di disporre la liquidazione. Si chiarisce e puntualizza che l'importo della rata in liquidazione per l'A.M.A.T. di Taranto è al netto dello stralcio di aut.Km. 482.254 relativi ai servizi di collegamento dei centri di Statte e Leporano al capoluogo ionico. Dette percorrenze, la cui reale entità sarà successivamente verificata sulla base dei formali atti di concessione, non possono essere considerate agli effetti contributivi fino a quando, acquisiti detti atti concessori, la Giunta regionale non avrà dato il prescritto preventivo consenso in base all'articolo 5, ultimo comma, della l.r. n° 13/1982.
- Si evidenzia che i recuperi dei maggiori (e quindi indebiti) contributi di esercizio

erogati per l'anno 1996, accertati con la deliberazione giuntale n° 838 del 18 marzo 1996 (ritualmente notificata a tutte le aziende), sono disposti con l'applicazione delle modalità, delle condizioni e dei criteri stabiliti con l'atto deliberativo n° 5736 del 22 dicembre 1995 (ritualmente notificato a tutte le aziende), in base ai quali: a) l'indebito contributo accertato è maggiorato dell'interesse al tasso legale (10%) per i giorni dalla data di erogazione dell'ultima rata del contributo al quale si riferisce il debito alla data di adozione del provvedimento di accertamento dello stesso; b) per le aziende che nel termine perentorio stabilito con la citata deliberazione n° 5736/95 hanno richiesto il frazionamento del recupero in dodici rate mensili, il montante sub a) è ammortizzato con l'applicazione del saggio di interesse legale (10%); c) per le aziende che non hanno avanzato istanza di frazionamento del recupero, il montante sub a) è posto a recupero in unica soluzione a valere compensativamente sulla rata del contributo corrente di esercizio in liquidazione. Tanto chiarito e puntualizzato, nei prospetti alleg.D) ed E) sono sviluppati i piani finanziari di ammortamento degli indebiti contributi 1995 accertati a carico dell'AMNAU di Molfetta e della snc LA TORRE Michele di Monte S. Angelo, che ne hanno richiesto la dilazione.

- Nell'elaborato elettronico/alleg. B sono evidenziate: a) le somme a recupero in base al secondo comma dell'articolo 2 della l.r. n° 37/1995 ed in base alla deliberazione giuntale n° 284/1996, da introitare con imputazione al capitolo di entrata n° 3065050/gestione della competenza 1996; b) le somme a recupero per noli bus progressi, da introitare con imputazione al capitolo dell'entrata n° 3065051/gestione dei residui attivi 1995, dovuti a questa Regione per effetto della disposizione dell'articolo 1° della l.r. n° 8/1992 (scioglimento dell'ERPT e subentro di questa Regione nella titolarità dei rapporti negoziali); c) le somme a recupero per noli bus correnti, da introitare con imputazione al capitolo dell'entrata n° 3065501/gestione della competenza 1996, dovuti come precedente lett. b); d) le somme spettanti alle aziende.
- A norma del nono comma dell'art.8 della l.r. n° 13/1982, nonché a norma della lettera circolare prot. n° 26/8907 del 26.09.1985 approvata dalla G.R. con l'atto n° 8091/31.07.1985, l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte di ciascuna azienda della dichiarazione di regolare esercizio, di regolare gestione, di adempimento di tutti gli obblighi derivanti dai CCNL e dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali, di destinazione dei beni acquistati coi contributi regionali ad usi esclusivamente connessi all'esercizio degli autoservizi di linea.
- Nell'elaborato elettronico/alleg. C sono riportate le somme erogabili alle aziende che, come sopra ammesse ai contributi per l'anno 1996 e destinatarie dei contributi in liquidazione, ne hanno titolo alla totale percezione per non essere incorse in sanzioni di sospensioni erogative e per aver depositato le predette dichiarazioni e per le quali sono state acquisite le certificazioni prefettizie relative all'insussistenza, a carico di ciascuna di esse, di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. n° 1423/1956 e successive modificazioni e integrazioni (legislazione antimafia). In detto elaborato, in apposita colonna (g), sono riportate le somme delle quali devono essere tenute sospese le erogazioni alle aziende che non hanno titolo alla percezione o sono destinatarie di sanzioni sospensive o sono colpite da atti di pignoramento dei loro crediti. Si riferisce, in particolare, che la società Maraschio, sottoposta ad accertamento dell'INPS, è risultata inadempiente agli obblighi contributivi previdenziali per alcuni anni, cosicché è passibile della sanzione della sospensione del contributo di esercizio in applicazione del decimo comma dell'articolo 8 della L.R. n° 13/1982.
- Nei termini innanzi esposti si propone di deliberare.

* * *

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 17/1977 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E
INTEGRAZIONI, DERIVANTI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

11/01/96
1.- SOMMA DA ~~SOSPENSIONE~~: 2.69.364.582.430-

2.- CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: n° 0552010, a discarico parziale dell'impegno assunto con la D.G.R. n° 4245 del 5 settembre 1996;

3.- ESERCIZIO FINANZIARIO: 1996;

4.- GESTIONE: del bilancio di competenza;

5.- RITENUTE: le somme esposte nell'allegato B) come come evidenziate nella colonna (e)/£.4.189.604.000 da accertare con imputazione al capitolo n° 3065050/E e nella colonna (f)/£.1.163.774.000 da accertare con imputazione al capitolo n° 3065501;

6.- CREDITORI: v/tabulato elettronico allegato B);

7.- EROGABILITA': le somme al netto delle ritenute sub 5) ai creditori elencati nel tabulato elettronico allegato C), avendone titolo per insussistenza a carico degli stessi, in base agli atti acquisiti, di procedimenti e/o di provvedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. n° 1423/56 e successive modificazioni e integrazioni (legislazione antimafia), e perché gli stessi hanno depositato le dichiarazioni di regolare esercizio, di regolare gestione e di adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL e dal rispetto delle leggi sulle assicurazioni sociali;

8.- FORME, DOMICILIAZIONI E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, VINCOLI, SOSPENSIONI DELLE EROGAZIONI, ecc: v/tabulati elettronici allegati B) e C).

L A G I U N T A

~~VEDITA~~ la relazione, ~~dell'Assessorato ai Trasporti~~;

~~VISTA~~ la sottoscrizione in calce al presente provvedimento apposta dai dirigenti responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformità alla legislazione nazionale e regionale;

- A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di approvare la liquidazione della spesa da eseguire con l'osservanza delle forme, dei modi, delle condizioni, delle limitazioni e dei vincoli indicati nelle premesse dai responsabili dell'attività istruttoria.

- Di stabilire che le erogazioni delle somme poste in liquidazione col presente atto in favore delle aziende non comprese nell'elenco alleg. C) saranno autorizzate successivamente con appositi atti deliberativi da adottare dopo l'acquisizione, da parte dell'Assessorato ai Trasporti, delle dichiarazioni relative alle regolarità gestionali e di esercizio ed alle regolarità in base alle vigenti norme antimafia, nonché dopo la rimozione di altre cause ostative all'erogazione.

- Di comminare all'Impresa Maraschio s.r.l. la sanzione della sospensione del contributo di esercizio ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n° 13/1982, attese e condivise le motivazioni di cui in relazione.

Il Segretario della Giunta

(Dr. Francesco Orfano)

Il Vice Presidente della Giunta

- Dr. Raffaele Fitto -

F.to

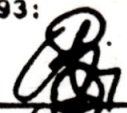
F.to

Il presente provvedimento è esecutivo ai sensi del D. Lgs. n. 40/93 e di quanto disposto dalla Giunta Regionale con delibera n. 300/93.

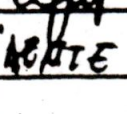
Il Segretario della Giunta

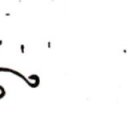
F.to (Dr. Francesco Orfano)

I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale e dichiarano che lo stesso non è soggetto

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE. (Antonio BAVARO )

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE. (A. BAVARO )

IL COORDINATORE DI SETTORE. (G. CASATELLO )

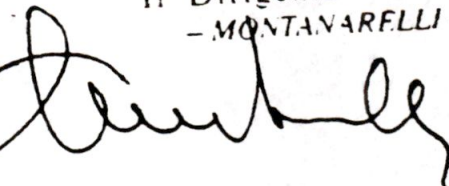
A L'ASSESSORE AI TRASPORTI ELVIO PREHINENTE 



REGIONE PUGLIA
- SEGRETERIA DELLA GIUNTA -

La presente copia, composta da N° 4 fasciate, è
conforme all'originale depositato presso la
Segreteria della Giunta.

Il Dirigente
- MONTAVARELLI -






REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

ALLEG. A/pag. 1

PROSPETTO ELABORAZIONI

3

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986									
N° codice Ragioneria	IV ^a RATA		Autobus Km. di programma	Ultimo contrib. chilometrico	CONTRIBUTO PREVENTIVO ANNO 1986 (salvo rott.)	Importo della QUARTA rata 1986	A dedurre per canoni c/o ind.contr.progr. o per altre cause (Visto a margine)	RATA IN LIQUIDAZ. (A discarico impegno su Cap. n° 0882010 assunto con D.G.R. n° 4348/8.9.1986)	NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)-(d)	(f)	(g)	(h) = (f) - (g)	(i)	
100000	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (ASMAT) - TARANTO	9.184.226	3.966	36.919.196.000	9.094.409.000	86.746.000	7.121.348.430	Sanzione E. 66.746.000 (D.G.R. n. 4348/86) Al netto di aut.km.482.284 (collegam. con Stadio e Luperano)	
100006	AZIENDA MUNICIPALEZZATA ELETTRICITA' TRASP. (ASSET)-SERV. TRASPORTI URBANI - TRANI	216.000	3.187	667.988.000	177.388.000	-	177.388.000		
100009	AZIENDA MUNICIPALEZZATA ELETTRICITA' TRASP. (ASSET)-SERV. AUTOLINEE DI AFFIDAM. TRANI	6.097.146	2.962	17.939.399.000	3.463.192.000	-	3.463.192.000		
100054	ASMAU-AZIENDE MUNICIPALEZZATE NETTEZZA ED AUTOLINEE URBANE - BOUTETTA	242.646	2.893	792.066.000	262.961.000	6.606.000	277.446.000	recupero maggiore contributo 1986 ((X ^a +X ^a +X ^a) rata di 12)	
100066	ASMAU-AZIENDE MUNICIPALEZZATE SERVIZI VARI BENTONTO	122.883	2.342	274.641.000	119.371.000	-	119.371.000		
100068	ASMAU-AZIENDE MUNICIPALEZZATE TRASPORTI AUTOPLOVARI - BARI	9.306.997	4.203	29.110.492.000	10.663.876.000	836.190.000	9.747.686.000	Sanzione (D.G.R. n. 4248/86)	
100067	AZIENDE MUNICIPALEZZATE TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA (ATAF)U	4.483.000	4.093	18.296.976.000	6.486.627.000	-	6.486.627.000		
100061	AZIENDE MUNICIPALEZZATE TRASPORTI AUTOMOBIL. FOGGIA (ATAF)E-GEST AUTOLINEE URBANE DI AFFIDAM.	7.579.191	3.149	21.817.279.000	6.296.803.000	-	6.296.803.000		
	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI VIA ALTO ADIGE N. 27 - TARANTO	6.866.061	3.213	18.612.682.000	6.843.487.000	-	6.843.487.000		
100069	FERROTRAMVIARIA SPA - BARI	606.306	3.136	1.997.796.000	603.482.000	-	603.482.000		
100061	FERROVIE DEL GARGANO SRL-BARI	923.228	3.061	3.399.299.000	1.277.344.000	-	1.277.344.000		
	GESTIONE CONSIPALE GOVVA PER LE FERROVIE DEL SUO EST E SERVIZI AUTOMOBIL. VIA D'ONOFRO 212 - ROMA	68.298	1.647	163.114.000	118.103.000	-	118.103.000		
100063	SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SPA-BR	6.489.364	3.288	21.532.967.000	6.693.342.000	-	6.693.342.000		



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1996

ALLEG. A/pag. 2

PROSPETTO ELABORAZIONI

N° codice Registrazione	IV ^a R A T A	Autobus/Km. di programma	Ultimo contrib. chilometrico	CONTRIBUTO PREVENTIVO ANNO 1996 (salvo rettil.)	Importo della QUARTA rata 1996	A dedurre per canzioni e/o ind.contr.progr. e per altre cause (Vnote e marginie)	RATA IN LIQUIDAZ. (A disparte impegno su Cap. n° 0662010 assunto con D.G.R. n° 4346/5.9.1996)	N O T E
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)	(h) = (f) - (g)	(i)
100004	SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA- LECCE	6.236.131	3.092	16.184.000.000	4.774.316.000	-	4.774.316.000	
100006	ACAPT-AZIENDA COMPRENSORIALE AUTOSERVIZI PUBBLICI E TURISTICI-SRL-VIA ITALIA 75-APRIGNA	1.162.006	2.006	3.366.411.000	1.066.824.000	-	1.066.824.000	
110291	AUTOLINEE ARENA MICHELE & FIGLI SRL - CORSO MATINO N. 197 - MATTINATA	162.644	2.006	327.666.000	142.676.000	-	142.676.000	
100067	BITTA PAOLO BLANCO-SERV.NOLEGGIO DA RIMBESA AUTOSBUS-VIA DUCA D'AOSTA 34-CUTROPIANO	41.066	2.404	102.307.000	39.723.000	-	39.723.000	
100069	SRL ESPRESA AUTOS. BORMAN-RACALE	263.667	2.298	663.036.000	166.360.000	-	166.360.000	
100070	AUTOSERVIZI BUCCI E TARANTINI SNC DI BUCCI PINO & C.-VIA DANTE 12 - CORATO	96.262	2.046	197.176.000	62.971.000	-	62.971.000	
100072	CASF SRL-COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ETTORE PIRAMOSCA-VIA NANULA 2-BARILETTA	366.106	3.029	1.064.636.000	636.663.000	-	636.663.000	
100073	AUTOSERVIZI CALABRESI MICHELE - VIA DON PELICE CANELLI 46 - SAN SEVERO	61.000	963	66.164.000	9.421.000	-	9.421.000	
130042	AUTOLINEE CALZOLARO VITTORIO & C. S.A.S. - CORSO PRINC. DI PEMONTE 67-B.CROCE DI MARLIANO	43.366	1.697	69.266.000	19.934.000	-	19.934.000	
100076	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI VIA LEONCAVALLO 8 - CANOSA DI P.	129.466	1.646	213.663.000	44.666.000	-	44.666.000	
100077	BITTA BONATO CENTRA-SERVIZIO AUTOSOLISTICO URBANO-VIA DELLA ROTONDA 71-B.GIOVANNI R.	73.134	1.973	144.314.000	30.066.000	-	30.066.000	
100078	CAY DOMENICO CHIARELLI-VIAGGI E TURISMO VIA POLIGNANO 6 - ISOLA DI BARI	62.666	2.637	169.611.000	77.071.000	2.446.000	74.626.000	recupero maggiori contr.1993 e 1994 (9 ^a + 10 ^a + 11 ^a rata di 12)
100079	AUTOSERV. CHIFFI SRL-VIA GEN.ILCANTORE NARDO'	147.706	2.624	296.936.000	211.660.000	-	211.660.000	
100080	AUTOLINEE LIBRATO CHIFFI-VIA A.MORO S.NARDO'	39.900	1.166	46.997.000	16.326.000	-	16.326.000	
110232	AUTOSERVIZI NOLEGGI DI CHIRIATTI ALDO VIA MADONNA DEL CAMPO 18-MINERVINO DI LE	166.234	1.976	332.436.000	162.066.000	-	162.066.000	
100081	CICCHARRA SANTE AUTONOLEGGIO	66.634	1.636	66.416.000	9.666.000	-	9.666.000	



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1996

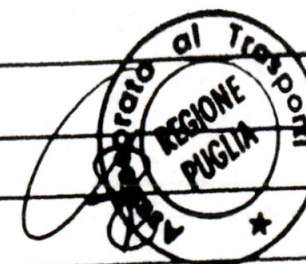
ALLEG. A/pag. 1

PROSPETTO ELABORAZIONI

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1996

N° codice Ragione sociale	IV ^a R A T A		Autobus Km. di programma	Ultimo contrib. chilometrico	CONTRIBUTO PREVENTIVO ANNO 1996 (calvo rotol.)	Importo della QUARTA rata 1996	A dedurre per sanatori/ o/o Ind.contr.progr. e per altre cause (Visto a margine)	RATA IN LIQUIDAZ. (A dichiarazione impegno su Cap. n° 0662010 assunto con D.G.R. n° 4346/8.9.1996)	N O T E
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)·(d)	(f)	(g)	(h) = (f) - (g)	(i)	
	VIA BALANDRA - CISTERNO								
100000	AUTOSEVIZ CONCA MICHELE - VIA XX SETT. FOGGIORESE	164.000	000	161.807.000	73.833.000		73.833.000		
100000	AUTOSEVIZ DE SANTIS VINCENZA VIALE KENNEDY 20 - TROIA	77.197	2.000	155.991.000	86.176.000		86.176.000		
100004	AUTOLINEE DONATELLI ROSSI SRL VIA ITALIA 78 - APRICENA	310.000	2.000	620.000.000	280.632.000		280.632.000		
100006	AUTOSEV. SUDS SRL-PIAZZA DEL SOLE 7-CALIMERA	984.200	1.000	984.200.000	402.784.000		402.784.000		
100007	GRABONA ISABELLA - AUTOLINEE URBANE VIA S.DI VITTORIO 183 - GRAVINA DI P.	43.167	1.741	75.136.000	19.906.000		19.906.000		
110000	GRAVAME PALMERI & C. SRL - VIA SOLITO N.88 - TARANTO	230.614	2.370	546.635.000	204.314.000		204.314.000		
100008	DITTA GRECO VALERIA - VIA CONSOLARE N. 4 - CERNIGOLA	438.772	2.000	877.544.000	387.411.000		387.411.000		
122127	AUTOLINEE LA TORRE MICHELE SNC VIA VITTORIO VENETO 67-MONTE S. ANGELO	223.766	1.374	307.411.000	126.471.000	11.417.000	114.054.000	recupero maggiore contributo 1996 (IX ^a +X ^a +XI ^a rata di 12)	
100000	AUTOLINEE LENTINI GIOVANNI - MONOPOLI	200.227	2.170	434.492.000	166.007.000		166.007.000		
100001	AUTOLINEE LIONETTI ORONZO VIA DICICQUE 1 - CASSANO DELLE M.	16.746	1.347	22.581.000	1.136.000		1.136.000		
100000	AUTOLINEE LORUSSO PAOLO - VIA CISTERNO N. 87/E - LOCOROTONDO	83.210	1.000	83.210.000	83.067.000		83.067.000		
100004	AUTOLINEE LOVANO VITO PAOLO - VIALE DEL GELBO 26 - RUTIGLIANO	82.009	834	68.381.000	6.381.000		6.381.000		
100000	AUTOLINEE MAIELLARO GIUSEPPE VIA RATTAZZI - MONOPOLI	88.130	2.191	193.076.000	92.878.000		92.878.000		
100000	AUTOSEVIZ MARASCHIO SRL-VIA VITTORIO EMANUELE 164 - MAGLIE	22.330	3.630	81.178.000	8.823.000		8.823.000		

Report al Tesoriero
REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1996

ALLEG. A/pag. 11

PROSPETTO ELABORAZIONI

N° codice Ragione sociale	N° R A T A	Autobus Km. di programma	Ultimo contrib. chilometrico	CONTRIBUTO PREVENTIVO ANNO 1996 (calvo rotte.)	Importo della QUARTA rate 1996	A dedurre per sensazioni o/o Ind.contr.progr. e per altre cause (Vnote a margine)	RATA IN LIQUIDAZ. (A discarico impegno su Cap. n° 0662010 accanto con D.G.R. n° 4346/5.9.1996	N O T E
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) x (d)	(f)	(g)	(h) = (f) - (g)	(i)
155997	AUTOLINEE MARINO MICHELE - VIA SPOLETO 11 ALTAMURA	48.939	2.446	107.419.000	14.911.000	-	14.911.000	
155998	AUTOLINEE MASTROROCCO DONATO - VIA MABELLI CAMPAGNA 79 - ACQUAVIVA F.	98.882	2.384	232.778.000	123.127.000	-	123.127.000	
155994	REGIONAL TOURS SPA - VIA CONVERSANO 171 CASTELLANA GROTTE	667.818	3.438	1.916.221.000	362.104.000	-	362.104.000	
155995	METAUROBUS DI METAURO ALENO & C. SNC VIA ROMA 72 - ACCADIA	369.806	1.535	406.889.000	109.309.000	-	109.309.000	
155996	MROCOLIS SPA - VIA SOLITO 77 - TARANTO	771.302	2.908	2.300.991.000	1.079.426.000	-	1.079.426.000	
155994	AUTOSEVIZI PALISSANO-VIA S.POTITO 8- ASCOLI SATRIANO	19.894	1.336	26.656.000	-	-	-	
155995	PALUSSO ANGELO AUTOSEVIZI VIA ARCIVESCOVADO 9 - MANFREDONA	17.347	2.346	36.686.000	7.662.000	-	7.662.000	
155994	AUTOLINEE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL VIA FILI BANDIERA 23 - NOCI	41.911	2.278	95.436.000	36.388.000	-	36.388.000	
155997	AUTOSEVIZI MICHELE SABATO - VIA PICCIOTTO CANUDO 119 - GIOIA DEL COLLE	294.441	2.413	493.339.000	201.091.000	-	201.091.000	
	SAGITTARIO AUTOSEVIZI SRL-VIA A. GRIMMA N. 182 - BARI	119.666	702	83.996.000	62.676.000	-	62.676.000	
155998	AUTOSEVIZI BASSI GENNARO - VIA DI VAGNO N.47 - SENERVINO MURGE	48.817	2.416	119.631.000	26.793.000	-	26.793.000	
155946	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO SRL - VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 66 - BITONTO	666.182	2.196	1.224.107.000	466.992.000	-	466.992.000	



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

ALLEG. A/pag. 5

PROSPETTO ELABORAZIONI

CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

N° codice Regione	IV ^a R A T A		Autobus Km. di programma	Ultimo contrib. chilometrico	CONTRIBUTO PREVENTIVO ANNO 1986 (salvo retiff.)	Importo della QUARTA rata 1986	A dedurre per sensazioni o/o ind.contr.progr. e per altre cause (Visto a margine)	RATA IN LIQUIDAZ. (A disarcio impegno su Cap. n° 0652016 assunte con D.G.R. n° 4246/8.9.1986	N O T E
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)(d)	(f)	(g)	(h) = (f) - (g)	(i)	
100710	BEAT-SOCIETA' ESERCIZIO AUTOTRASPORTI TRICASE-PROVINCIALE MONTESANO-TRICASE	910.304	2.120	1.310.804.000	306.316.000		306.316.000		
100948	BITA SPA - VIA S. BUOZZI 36 - BARI	9.243.271	2.636	26.924.916.000	9.626.786.000		9.626.786.000		
100712	TEMPESTA VINCENZO AUTOLINEE VIA S. VISCONTI 206 - BARI	141.218	1.841	274.167.000	120.681.000		120.681.000		
100947	SPEDI TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA & FIGLI SNC - VIA FONTANA 89 - DELICETO	186.436	1.860	293.837.000	118.110.000		118.110.000		
100716	ZEOCCA ROCCO AUTOLINEE - VIA V. PERRONE N. 89 - LIVERANO	63.934	1.862	186.289.000	46.622.000		46.622.000		
110008	ZUCCONI TOURS SRL - VIA VECCHIA CROCE S. CESARIO	12.400							
	AUTONOLEGGI CAPONIO FRANCESCO - VIA MONTE CELIO - SANTERAMO IN COLLE	1.200							
	CEGLIE FRANCO-VIA KENNEDY 86-TRUGGIANO								
	CICCIMARRA AUTONOLEGGI SRL - VIA PISANELLI N. 44 - TARANTO	6.916	277	1.637.000	1.637.000		1.637.000		
	CICCIMARRA CARLO AUTONOL.-CISTERMINO								
	DEL GAUDIO MICHELE-VIA S.DOMENICO 30 LUCERA								
	DOVER DI VECCHIO COSMO SAS - VIA CESARE BATTISTI 39 - NOCI	116.803	1.860	186.743.000	46.674.000		46.674.000		
	DI FRANCO LORENZO - RUVO DI PUGLIA								
	F.LLI DE LUCA SNC -S. VITO DEI NORMANNI								
	AUTOBREV.LATORRE GIUSEPPE - ANDREA DA BARI S - BARI								
	LBO ANTONIO DI LBO GIUSEPPE SALVATORE & C. SAS -PIAZZA S.LUCIA 3-UGGIANO LA CHIESA	10.678	223	1.800.000	716.000		716.000		

Consorzio ai Trasporti

REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1996

ALLEG. A/pag. 6

PROSPETTO ELABORAZIONI

N° codice Regione	N° R A T A	Autobus Km. di programma	Ultimo contrib. chilometrico	CONTRIBUTO PREVENTIVO ANNO 1996 (colore rosso)	Importo della QUARTA rata 1996	A dedurre per canoni s/o ind. contr. progr. e per altre spese (Visto a margine)	RATA IN LIQUIDAZ. (A dissenso Impegno su Cap. n° 0662010 assunto con D.G.R. n° 4346/5.9.1996	NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) x (d)	(f)	(g)	(h) = (f) - (g)	(i)
	S.A.R.A. SRL-PIAZZA NAVIGATORI 1-CISTERNO	19.064	433	8.262.000	8.262.000	4.000	8.266.000	Maggiore contributo 1994
	DITTA TUNDO VINCENZO - VIA MADONNA DELLE GRAZIE N. 36 - SOLETO	78.961	1.634	123.381.000	123.381.000		123.381.000	
		78.967.000		346.314.917.000	72.163.206.000	911.309.000	69.364.682.430	



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1996

ALLEG. B/pag. 1

PROSPETTO LIQUIDAZIONI

N° codice Regionale	IV° RATA DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA	N° PARTITA IVA O C. F.	Importo rata contributo al netto delle deduzioni per canoni e recuperi di indebiti contr. progr. o per altre cause (a decurtazione imprevista su Cap. 0663010 V/DGR n° 4346/96)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER			IMPORTO RATA NETTA SPETTANTE ALL'AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
				Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 36496 ACCBRT.BU CAP. N. 3066060	Recupero per noli bus progr. RA. 1996 CAP. N. 3066061	Recupero per noli bus corr. ACCBRT.BU CAP. N. 3066061		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
199999	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (ASAT) - TARANTO	00146336733	7.131.346.430	1.677.216.000	-	-	5.264.130.430	CONTO CONT. SPECIALE N. 32743 - SEZ. TESOR. PROV. TA
199999	AZIENDA MUNICIPALEZZATA ELETTRICITA' TRASP. (ASSET)-SERV. TRASPORTI URBANI - TRANI	00647306721	177.266.000	16.943.000	-	-	166.316.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 196606 - SEZ. TES. PROV. BA
199999	AZIENDA MUNICIPALEZZATA ELETTRICITA' TRASPORTI (ASSET)-SERV. TRASPORTI URBANI - TRANI	03066306734	3.403.192.000	-	-	607.610.000	2.896.282.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 196404 - SEZ. TES. PROV. BA
199999	ASMAU-AZIENDA MUNICIPALEZZATA NETTEZZA ED AUTOLINEE URBANE - BOLFETTA	00366106730	277.446.000	20.001.000	-	-	267.444.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 170074-SEZ. TES. PROV. BA
199999	ASBV-AZIENDA MUNICIPALEZZATA SERVIZI VARI BITONTO	00366306730	119.371.000	-	-	-	119.371.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 199794-SEZ. TES. PROV. BA
199999	ASTAS-AZIENDA MUNICIPALEZZATA TRASPORTI AUTOFILLOVARI - BARI	04106310722	9.747.666.000	1.606.836.000	-	-	8.161.847.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 30663-SEZ. TES. PROV. BA
199999	AZIENDA MUNICIPALEZZATA TRASPORTI AUTOSOLISTICI FOGGIA (ATAFJU)	00063406710	6.406.627.000	667.667.000	-	-	4.769.020.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 32944-SEZ. TES. PROV. FG
199999	AZIENDA MUNICIPALEZZATA TRASPORTI AUTOSOL. FOGGIA (ATAFJS)-SERV. AUTOLINEE IN AFFIDAM.	00106606716	6.206.663.000	-	-	336.643.000	6.671.666.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 170112-SEZ. TES. PROV. FG
	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI VIA ALTO ADIGE N. 27 - TARANTO	00647306730	6.643.467.000	-	-	107.136.000	6.736.346.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 170163-SEZ. TES. PROV. TA
199999	FERROTRASVIARIA SPA - BARI	00000311064	603.463.000	-	-	-	603.463.000	C.C. 19993 BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA-PROC. SPEC.
199999	FERROVIE DEL GARGANO SRL-BARI	00134910710	1.277.344.000	-	-	-	1.277.344.000	QUIET.DOTT.VZO SCARICIA-ORL.GEN.;DOTT. GIACOMO GERMA NO-PRESID.;RAB. GERMANO VZO-CONSLAMM.;PRIMA DGG.
	GESTIONE COMMISALE GOMVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOSOL. VIA D'ONOFRO 212 - ROMA	01736761067	116.163.000	-	-	-	116.163.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 162236-SEZ. TES. PROV. ROMA



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

ALLEG. B/pag. 9

PROSPETTO LIQUIDAZIONI

N° codice Regolarità	N° RATA	N° PARTITA IVA O.C.F.	Importo rata contributo al netto delle deduzioni per senzioni e recuperi di indebiti contr. progr. e per altre cause (a decurtare Impagato su Cap. 0662010 V/DGR n° 4348/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER			IMPORTO RATA NETTA SPETTANTE ALL'AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA			Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 30498 ACCRET. SU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus progr. R.A. 1986 CAP. N. 3000001	Recupero per noli bus corr. ACCRET. SU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
100000	SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SPA-SR	00112000744	6.503.342.000	-	-	100.000.000	6.393.342.000	C.C. 101014718 CARIPUGLIA SR CON OBBL. QUOT. LEG. RAPPR.
100004	SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO SPA - LECCE	00300010700	4.774.316.000	-	-	102.000.000	4.671.733.000	C.C. 0003 CARIPUGLIA SPA-PERMO RESTANDO OBBLIGO QUOTANZA LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA'
100006	ACAPT-ASSENDA COMPENSORIALI AUTOSERVIZI PUBBLICI E TURISTICI SRL VIA ITALIA 75-APRIGNA	00133000716	1.060.624.000	-	-	-	1.060.624.000	C.C. 31931.03 BANCA POPOLARE DI BARI INTESATO ALLA FACTORIT SPA - CREDITORE CESSUARIO
100011	AUTOLINEE ARENA MICHELE & FIGLI SRL - CORSO MATINO N. 187 - MATTINATA	00303000710	142.876.000	-	-	-	142.876.000	C.C. 37/2723 BANCO NAPOLIMANFREDONIA-PROC. SPEC.
100017	BITTA PAOLO BLANCO-SERV. HOBBISTICO DA RIMBORSO AUTOBUS-VIA DUCA D'AOSTA 34-CUTROFANO	00143000000	30.723.000	-	-	-	30.723.000	C.C. 76301 30 BANCA SALENTO/CUTROFANO-OBBL. QUOT.
100020	SRL IMPRESA AUTOS. BORMAN-RACALE	00300130700	160.300.000	-	-	-	160.300.000	QUOT. BANCA POP. DI LECCE SRL-PROCURAT. SPECIALE
100070	AUTOSERVIZI BUCCI E TARANTINI SNC DI BUCCI PINO & C. - VIA DANTE 12 - CORATO	00400730730	62.071.000	-	-	-	62.071.000	PAGABILE BARI-QUOTANZA TARANTINI PAOLO NATO A CORATO IL 21.8.1946-PROCURATORE SPECIALE
100072	CASF SRL-COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ETTORE PIERAMOSCA-VIA MANULA 3-BARILETTA	00300320721	630.000.000	-	-	-	630.000.000	
100073	AUTOSERVIZI CALABRESI MICHELE- VIA DON FELICE CANELLI 40 - SAN SEVERO	00307700712	9.421.000	-	-	-	9.421.000	
100082	AUTOLINEE CALZOLARO VITTORIO & C. S.A.S. - CORSO PRINC. DI PIEMONTE 67-S. CROCE DI MARLIANO	00307100701	19.934.000	-	-	-	19.934.000	C.C. 37000123 BANCO NAPOLIS-CROCE DI M. -CON OBBL. QUOT.
100076	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI VIA LEONCAVALLO 8 - CANOSA DI P.	0010000000000	44.000.000	-	-	-	44.000.000	
100077	BITTA DONATO CENTRA-SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO-VIA DELLA ROTONDA 71-S. GIOVANNI R.	00307400716	30.000.000	-	-	-	30.000.000	
100078	CAV. DOMENICO CHIARELLI-VIAGGI E TURISMO VIA POLIGNANO 6 - ISOLA DI BARI	0030000000000	74.626.000	-	-	-	74.626.000	PAGABILE IN BARI
100079	AUTOSERV. CHIFFI SRL-VIA GEMELLI-CANTONE-MARDO'	00404210700	211.000.000	-	-	-	211.000.000	PAGABILE IN BARI
100080	AUTOLINEE LIBERATO CHIFFI-VIA ALBINO SANARDY	01000010704	16.320.000	-	-	-	16.320.000	



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1984

ALLEG. B/pag. 1

PROSPETTO LIQUIDAZIONI

N° codice Regione	N° RATA DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA	N° PARTITA IVA O C. F.	Importo rata contributo al netto delle deduzioni per canoni e recuperi di indebiti contr. progr. o per altre cause (a disassio impiego su Cap. 0663010 V/DQR n° 4348/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER			IMPORTO RATA NETTA SPETTANTE ALL'AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONE ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
				Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 384/86 ACCERT.SU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus progr. R.A. 1986 CAP. N. 3000001	Recupero per noli bus corr. ACCERT.SU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
110000	AUTOSERVIZI MOLEGGI DI CHIARIATI ALDO VIA ISADORA DEL CAMPO 18-SENTERVINO DI LE	00014439761	162.000.000				162.000.000	PAGABILE IN BARI
100001	CIOCCARRA SANTE AUTONOLEGGIO VIA BALANDRA - CISTERMINO	00020730746	9.000.000				9.000.000	PAGABILE IN BARI
100040	AUTOSERVIZ CONCA MICHELE - VIA XI SETT. POGGIORINI	00006740727	73.833.000				73.833.000	PAGABILE IN BARI-QUET.CONCA MICHELE NATO A POGGIORINI IL 2.9.1941 - TITOLARE
100000	AUTOSERVIZ DE SANTIS VINCENZA VIALE KENNEDY 20 - TROIA	01700000713	66.176.000				66.176.000	
100004	AUTOLINEE DONATELLI ROSSI SRL VIA ITALIA 78 - APRICENA	00014000713	200.632.000				200.632.000	C.C.31931.92 BANCA POPOLARE DI BARI INTESATO ALLA FACTORY SPA - CREDITORE CESSIONARIO
100006	AUTOSERV. ELIOS SRL-PIAZZA DEL SOLE 7-CALIMERA	01073000763	402.784.000				402.784.000	PAGABILE IN BARI
100007	GRAMIGNA ISABELLA - AUTOLINEE URBANE VIA G. DI VITTORIO 100 - GRAYNA DI P.	02100000720	19.000.000				19.000.000	
110000	GRAVAME PALMERI & C. SRL - VIA SOLITO N.89 - TARANTO	00004300734	204.314.000				204.314.000	QUET. SPERRUZZI ANNA MARIA N. A BERNALDA 1.8.1931 - AMMIRE UNICO - PAGABILE IN BARI
100000	DITTA GRECO VALERIA - VIA CONSOLARE N. 4 - CERIGNOLA	00400000713	307.411.000				307.411.000	QUET.BANCO NAPOLI/CERIGNOLA - PROCUR. SPECIALE
122127	AUTOLINEE LA TORRE MICHELE SNC VIA VITTORIO VENETO 67-MONTE S. ANGELO	01032740714	114.064.000				114.064.000	C.C.0000100.27 BANCA DEL MONTE DI MONTE S.ANGELO PERMO RESTANDO OBBLIGO QUIETANZA LEGALE RAPPR.
100000	AUTOLINEE LENTINI GIOVANNI - MONOPOLI	00003120767	106.007.000				106.007.000	C.C.311001.95 BANCA POPOLARE DI BARI INTESATO ALLA FACTORY SPA - CREDITORE CESSIONARIO
100001	AUTOLINEE LIONETTI ORONZO VIA DICIGLIE 1 - CASSANO DELLE M.	1170011000000	1.136.000				1.136.000	C.C. 000111 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO M. PERMO RESTANDO OBBLIGO DI QUIETANZA DEL TITOLARE
100000	AUTOLINEE LORUSSO PAOLO - VIA CISTERMINO AL 87E - LOCOROTONDO	1001400000000	63.007.000				63.007.000	PAGABILE IN BARI
100004	AUTOLINEE LOVANO VITO PAOLO - VIALE	00070000723	6.301.000				6.301.000	



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

ALLEG. B/pag. 6

PROSPETTO LIQUIDAZIONI

N° codice Regione	N° RATA	N° PARTITA IVA O.C.F.	Importo rata contributo al netto delle deduzioni per senzioni e recuperi di indebiti contr. progr. e per altre cause (e discarico impegno ex Cap. 0063010 V/DGR n° 4346/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER			IMPORTO RATA NETTA SPETTANTE ALL'AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA			Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 30496 ACCRIT. BU CAP. N. 3000000	Recupero per noll bus progr. R.A. 1000 CAP. N. 3000001	Recupero per noll bus corr. ACCRIT. BU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
	DEL GILSO 26 - RUTIGLIANO		-					
100000	AUTOLINE MAELLARO GIUSEPPE VIA RATAZZI - MONOPOLI	00070000720	92.070.000				92.070.000	C.C.10103003 CARPUGLIA/MONOPOLI-CON OBBL. QUIET.
100000	AUTOSERVIZI MARASCHIO SRL-VIA VITTORIO EMANUELE 104 - MAGLIE	00300000701	0.023.000				0.023.000	PAGAB. BARI QUIET. SODERO ANDREA N. TRICASE 13.3.83 A.U.
130007	AUTOLINE MARINO MICHELE - VIA SPOLETO 11 ALTAMURA	00000000734	14.911.000				14.911.000	
100000	AUTOLINE MASTROROCCO DONATO - VIA MABELLI CAMPAGNA 79 - ACQUAVIVA F.	00000000000	123.127.000				123.127.000	
130004	REGIONAL TOURS SPA - VIA CONVERSANO 171 CASTELLANA GROTTA	00041000721	362.104.000				362.104.000	C.C.37/929 BANCO NAPOLI/CASTELLANA GROTTA - FERMO RESTANDO OBBL. QUIET. LEGALE RAPP.
100700	METABUS DI METAURO ALENO & C. SNC VIA ROMA 73 - ACCADIA	01000000710	100.300.000				100.300.000	PAGABILE IN BARI
100700	BRICCOLIS SPA - VIA SOLITO 77 - TARANTO	00010000730	1.079.426.000				1.079.426.000	C.C.31031.02 BANCA POPOLARE DI BARI INTESTATO ALLA FACTORY SPA - CREDITORE CESSIONARIO
100704	AUTOSERVIZI PALERMO-VIA S. POTTITO 6- ASCOLI SATRIANO	00004100717	-				-	C.C.301 BANCO NAPOLI/ASCOLI S. FERMO RESTANDO OBBLIGO DI QUIETANZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
100700	PALUSO ANGELO AUTOSERVIZI VIA ARCIVESCOVADO 9 - MANFREDONIA	00000010710	7.062.000				7.062.000	
110004	AUTOLINE ROBERTO & DON GIOVANNI SRL VIA FALDI BANDIERA 23 - NOCI	00000100730	36.300.000				36.300.000	PAGABILE IN BARI
100707	AUTOSERVIZI MICHELE SABATO - VIA RUCIOTTO CANUDO 110 - GIOIA DEL COLLE	00033000727	201.001.000				201.001.000	CON QUIET. DELL'ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A./A.G. N. 4 BA-PROC. SPECIALE-CON FIRMA SINGOLA DI LOVIBELLI BRUNO DIRETTORE, OPPURE DI DE BLASIO LUCIANO DIRETT CONGIUNTAMENTE A MINERVINI FRANCESCO PROCURATORE
	SAGITTARIO AUTOSERVIZI SRL-VIA A. GEMMA	0430010721	62.070.000				62.070.000	



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

ALLEG. B/pag. 5

PROSPETTO LIQUIDAZIONI

N° codice Regione	N° RATA	N° PARTITA NA O.C.F.	Importo rata contributo al netto delle deduzioni per esenzioni e recuperi di indebiti contr. progr. o per altre cause (e discarico impegno su Cap. 0082010 V/DGR n° 4348/96)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER			IMPORTO RATA NETTA SPETTANTE ALL'AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA			Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 30000 ACCRET. SU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus progr. R.A. 1986 CAP. N. 3000001	Recupero per noli bus corr. ACCRET. SU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
	N. 182 - BARI		-				28.793.000	
100700	AUTOSERVIZI SASSI GENARO - VIA DI VAGNO PL. 47 - MISERVINO MURGE	0000000723	28.793.000				466.992.000	CON QUIET. DELL'ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A. N. 4 BA-PROC. SPECIALE CON FIRMA SINGOLA DI LOVIBELLI BRUNO DIRETTORE, OPPURE DI DE ELASIO LUCIANO DRETT. CONGIUNTAMENTE A MISERVINO FRANCESCO PROCURATORE
120040	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO SRL - VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 66 - BITONTO	0000000720	466.992.000				386.316.000	PAGABILE IN BARI
100710	SEAT-SOCIETA' ESERCIZIO AUTOTRASPORTI TRICASE-PROVINCIALE MONTEBANO-TRICASE	00107040763	386.316.000				9.826.786.000	C.C. 27/7613 BANCO NAPOLITANO S.B.A. FERMO RESTANDO OBBLIGO QUIETANZA LEGALE RAPPRESENTANTE
120040	SITA SPA - VIA S. BUOZZI 36 - BARI	04302300461	9.826.786.000				120.081.000	QUIETANZA TEMPESTA VINCENZO N. A BARI IL 21.9.1940 - TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE
100712	TEMPESTA VINCENZO AUTOLINEE VIA S. VISCONTI 266 - BARI	707000724000	120.081.000				118.110.000	
120047	SPEDI TORREBULO NICOLA DI LAVISTA TERESA & FIGLI SNC - VIA FONTANA 89 - DELICETO	01004000714	118.110.000				46.622.000	
100716	ZBOCA ROCCO AUTOLINEE - VIA V. PERRONE N. 69 - LEVERANO	00020000751	46.622.000				-	
110000	ZUCCONI TOURS SRL - VIA VECCHIA CROCE S. CESARIO	01077570763	-				-	
	AUTONOLEGGI CAPOFONDI FRANCESCO - VIA MONTE CELIO - SANTERAMO IN COLLE	00031130736	-				-	
	CIGOLIE FRANCO - VIA KENNEDY 84-TRIGGIANO	00100000000	-				-	
	CICCIAMARRA AUTONOLEGGI SRL - VIA PISANELLI N. 44 - TARANTO	00100700734	1.637.000				1.637.000	
	CICCIAMARRA CARLO AUTONOL. CISTERMINO		-				-	
	OSL GAUDIO MICHELE - VIA S. DOMENICO 30		-				-	



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

N. LEG. B/pag. 6

PROSPETTO LIQUIDAZIONI

N° codice Ragioneria	IV° RATA	N° PARTITA IVA O.C.F.	Importo rata contributo al netto della deduzione per cessioni e recuperi di indebiti contr. progr. e per altre cause (a dis carico impegno ex Cap. 0463010 V/DGR n° 4348/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER			IMPORTO RATA NETTA SPETTANTE ALL'AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA			Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 30496 ACCBRT. SU CAP. N. 3006060	Recupero per noli bus progr. R.A. 1986 CAP. N. 3006061	Recupero per noli bus corr. ACCBRT. SU CAP. N. 3006061		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
	LUCERA						48.674.000	C.C. n° 27/1648 Banco Napoli/nci, fermo restando obbligo quietanza legale rappresentante
	COVER DI VECARO COSIMO SAS - VIA CESARE BATTISTI 26 - NOCI	04163279729	48.674.000					
	DI FRANCO LORENZO - RUVO DI PUGLIA							
	F.LLI DE LUCA SNC - S. VITO DEI NORMANNI							
	AUTOSEV. LATORRE GIUSEPPE - ANDREA DA BARI S - BARI	00198389738						
	LEO ANTONIO DI LEO GIUSEPPE SALVATORE & C. SAS -PIAZZA S.LUCIA 2-UGGIANO LA CHIESA	00821489799	716.000				716.000	PASABILE IN UGGIANO LA CHIESA CIO CRED COOP. DI OTRANTO QUET LEO GIUSEPPE & N. A UGGIANO LA CHIESA 26 12.614881 RE
	S.A.R.A. SRL-PIAZZA NAVIGATORI 1-CISTERMINO	00906219741	8.268.000				8.268.000	
	DITTA TUNDO VINCENZO - VIA MADONNA DELLE GRAZIE N. 36 - BOLETO	00310009763	123.361.000				123.361.000	
			69.384.682.430	4.189.804.000		1.163.774.000	64.011.204.430	
							64.011.204.430	

12



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1996



ALLEG. B/pag. 7

PROSPETTO LIQUIDAZIONI

N° codice Registrazione	N° RATA	N° PARTITA IVA O.C.P.	Importo rata contribuito al netto delle deduzioni per canoni e recuperi di indebiti contr. progr. e per altre cause (a disparte impegno su Cap. 0663010 V/DGR n° 4348/96)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER			IMPORTO RATA NETTA SPETTANTE ALL'AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA			Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 304/96 ACCERT. SU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus progr. R.A. 1996 CAP. N. 3000001	Recupero per noli bus corr. ACCERT. SU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
	SOMMA STANZIATA SUL CAPITOLO N. 0663010 VARIATIONI (+) e (-) L.R. N. /1996 VARIATIONI (+) e (-) L.R. N. /1996 VARIATIONI (+) e (-) L.R. N. /1996 STANZIAMENTO DEFINITIVO SOMME IMPEGNATE DELIBERAZIONE N. 1000/1996 DELIBERAZIONE N. 2004/1996 DELIBERAZIONE N. 2773/1996 DELIBERAZIONE N. 3023/1996 DELIBERAZIONE N. 3402/1996 DELIBERAZIONE N. 3677/1996 DELIBERAZIONE N. /1996 DELIBERAZIONE N. /1996 TOTALE IMPEGNI IMPEGNI REVOCATI DISPONIBILITA'		248.000.000.000 248.000.000.000 18.484.125.000 88.400.000.000 48.752.147.000 10.648.277.000 74.000.404.000 9.161.000 248.078.000.000 2.324.200.000	RIEPILOGO ENTRATE ACCERTATE SU CAP. 3000000 RISCOSE CAP. 3000001 ACCERTATE SU CAP. 3000001 1.363.190.000 67.064.000 848.708.000 6.818.001.000 388.270.000 1.886.830.000 318.221.000 (7h49) 000 4.189.004.000 1.163.774.000 TOTALI DELLE ENTRATE ACCERTATE CAP. N. CAP. N. CAP. N. 3000000 3.006.061 3000001 16.368.401.000 348.934.000 4.315.234.000 5.933.333.000				



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

PROSPETTO CONTRIBUTI EROGABILI

ALLEGATO C/pag. 1

Nella colonna (h) di questo elaborato sono riportati i contributi che con l'andare che ne hanno fatto per aver reso la prescritta dichiarazione di regolarità di esecuzioni, gestionale, contributivo e contrattuale di lavoro ed a cui non sono stati adottati provvedimenti e provvedimenti di prevenzione in base alla vigente legislazione antistatista.

N° codice Regolamento	N° RATA	N° PARTITA IVA o C. P.	Importo rata contributo al netto delle deduzioni per sanzioni e recuperi di indebiti contr. progr. e per altre cause (a disparte impegno su Cap. 0063010 V/DGR n° 4348/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER		REPORTO RATA NETTA EROGABILE A CIASCUNA AZIENDA (h)	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE (i)
				Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 30000 ACCBRT.BU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus corr. ACCBRT.BU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)
100000	AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO (ASBAT) - TARANTO	00100300723	7.131.348.430	1.877.216.000	-	5.254.130.430	CONTO CONT. SPECIALE N. 33743 -SEZ.TESOR.PROV.TA
100000	AZIENDA MUNICIPALEZZATA ELETTRICITA' TRASP. (AMET)-SERV.TRASPORTI URBANI - TRANI	00047000721	177.380.000	18.843.000	-	188.316.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 100000 -SEZ.TES.PROV.BA
100400	AZIENDA MUNICIPALEZZATA ELETTRICITA' TRASPORTI (AMET)-SERV.TRASPORTI URBANI - TRANI	00000000724	3.403.182.000	-	887.216.000	2.005.282.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 100404 -SEZ.TES.PROV.BA 2.005.282.000 vincolo destinazione a CARIPUGLIA SPA-BA
100004	ASINAI-AZIENDA MUNICIPALEZZATA NETTEZZA ED AUTOLINE URBANE - MOLFETTA	00000100720	277.446.000	20.001.000	-	267.444.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 170074 -SEZ.TES.PROV.BA
100000	SERVIZIO-AZIENDA MUNICIPALEZZATA SERVIZI VARI - BITONTO	00000000720	119.371.000	-	-	119.371.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 100704 -SEZ.TES.PROV.BA
100000	ASITAS-AZIENDA MUNICIPALEZZATA TRASPORTI AUTOFLOVARI - BARI	00100310722	8.747.686.000	1.605.830.000	-	6.161.847.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 30003 -SEZ.TES.PROV.BA
100007	AZIENDA MUNICIPALEZZATA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI POGGIA (ATAP)U	00003400710	6.486.627.000	687.007.000	-	4.799.620.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 32044 -SEZ.TES.PROV.FG
100001	AZIENDA MUNICIPALEZZATA TRASPORTI AUTOMOBIL. POGGIA (ATAP)S-SERV.AUTOLINEALI IN AFFIDAM.	00100000710	6.200.603.000	-	336.643.000	6.000.120.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 170112 -SEZ.TES.PROV.FG 2.127.000.000 SILENZA A RISPONDO SU CCP141007102.1.200.000 VES COLD A CARIPUGLIA SPA-2.301.704.000 FIDUCIARIA CONT. 1400 -140000
	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI VIA ALTO ADIGE N. 27 - TARANTO	00047000720	6.643.467.000	-	107.130.000	6.736.348.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 170103 -SEZ.TES.PROV.TA
100000	FERROTRAMVIARIA SPA - BARI	00000311004	603.482.000	-	-	603.482.000	C.C. 10003 BANCA NAZIONALE AGRICOLTURA-PROC. SPE
100001	FERROVIE DEL GARGANO SRL-BARI	00134010710	1.277.344.000	-	-	1.277.344.000	QUET.DOTT.VIZO SCARICA-DIR.GEN.;DOTT.GIACOMO GERMA NO-PRIMO;RAO.GERMANO VIZO-CONS.AMM.;PRIMA DIBB.
	GESTIONE CONSORZIALE GOMMA PER LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBIL. VIA D'ONOFRO 212 - ROMA	01700701007	118.100.000	-	-	118.100.000	CONTO CONT. SPECIALE N. 102230 -SEZ.TES.PROV.ROMA
100000	SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SPA-BR	00112000744	6.000.342.000	-	100.000.000	6.000.342.000	C.C.101014710 CARIPUGLIA-BA CON OBL.GUET.LBB.RAPP.
100004	SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA	00000010700	4.774.316.000	-	100.000.000	4.671.733.000	C.C.0000 CARIPUGLIA SPA-FERMO RESTANDO OBLIGO

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

PROSPETTO CONTRIBUTI EROGABILI

ALLEGATO C/pag. 2

Stella colonna (h) di questo elaborato sono risultate le somme erogabili che sono state per aver reso la prescritta dichiarazione di regolarità di scorte, gestione, contributive e contributive di esercizio. I dati sono stati non risultano adottati procedimenti e provvedimenti di provvisione in base alle vigenti leggi, ordinanze.

N° codice Regione	N° RATA		Importo rata contributo al netto della deduzione per canoni e recuperi di indebiti contr. progr. e per altre cause (a decurtare Impiegno su Cap. 0663010 V/DGR n° 4346/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER		IMPORTO RATA NETTA EROGABILE A CIASCUNA AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA	N° PARTITA IVA O.C.F.		Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 300/86 ACCBRT.BU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus corr. ACCBRT.BU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)
	OTTRANTO SPA- LECCE		-	-	-	-	QUETANZA LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA'
100000	ACAPIT-AZIENDA COMPRENSORIALE AUTOSERVIZI PUBBLICI E TURISTICI-SRL-VIA ITALIA 75-APRICHIA	00133000710	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	C.C.31001.00 BANCA POPOLARE DI BARI INTESTATO ALLA FACTORY SPA - CREDITORE CESSUARIO
110001	AUTOLINEE ARENA NICHELE & FIGLI SRL - CORSO MATINO N. 107 - MATTINATA	00000000710	142.075.000	-	-	142.075.000	C.C.27/2723 BANCO NAPOLIMANFREDONIA-PROC.SPEC.
100007	BITTA PAOLO BLANCO-SERV.NOLLEGIO DA RISSIDA AUTOBUS-VIA DUCA D'AOSTA 34-CUTROFANO	00133000710	20.723.000	-	-	20.723.000	C.C.70001.00 BANCA SALENTO/CUTROFANO-OSBL.QUET.
100000	SRL IMPRESA AUTOS.BORMAN-RACALE	00000100700	100.000.000	-	-	100.000.000	QUET.BANCA POP.DI LECCE SRL-PROCURAT.SPECIALE
100070	AUTOSERVIZI BUCCI E TARANTINI SNC DI BUCCI FINO & C.-VIA DANTE 12 - CORATO	00000100700	62.071.000	-	-	62.071.000	PAGABILE BARI-QUETANZA TARANTINI PAOLO NATO A CORATO IL 21.8.1986-PROCURATORE SPECIALE
100072	CASF SRL-COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ETTORE FERRAROSCA-VIA MANULA 3-BARLETTA	00000100721	630.000.000	-	-	630.000.000	-
100073	AUTOSERVIZI CALABRESSE NICHELE- VIA DON PELICE CANELLI 40 - SAN SEVERO	00007700712	9.421.000	-	-	9.421.000	-
100002	AUTOLINEE CALZOLARO VITTORIO & C. S.A.S.- CORSO PRINCIPALE DI PIESONTE 67-B.CROCE DI MARILIANO	00007100701	10.000.000	-	-	10.000.000	C.C.27000123 BANCO NAPOLIS.CROCE DI M.-CON OSBL.QUET.
100070	CAPUTO GIUSEPPE AUTOSERVIZI VIA LEONCAVALLO 6 - CANOSA DI P.	00007100700	44.000.000	-	-	44.000.000	-
100077	BITTA DONATO CENTRA-SERVIZIO AUTOMOBILISTICO URBANO-VIA DELLA ROTONDA 71-B.GIOVANNI R.	00007400710	20.000.000	-	-	20.000.000	-
100070	CAV.DOMENICO CHIARELLI-VIAGGI E TURISMO VIA POLIGNANO 6 - ISOLA DI BARI	00000100700	74.000.000	-	-	74.000.000	PAGABILE IN BARI
100070	AUTOSERVIZI CHIFFI SRL-VIA GEN. CANTONE-NARDO'	00000100700	211.000.000	-	-	211.000.000	PAGABILE IN BARI
100000	AUTOLINEE LIBERATO CHIFFI-VIA A.MORO S-NARDO'	01000010704	10.000.000	-	-	10.000.000	-
110002	AUTOSERVIZI NOLLEGGI DI CHIRIATTI ALDO VIA MADONNA DEL CAMPO 10-MINERVINO DI LI	00014400701	100.000.000	-	-	100.000.000	PAGABILE IN BARI
100001	CICCIBARRA SANTE AUTONOLLEGGIO VIA SALANORA - CISTERNINO	00000100700	0.000.000	-	-	0.000.000	PAGABILE IN BARI

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

PROSPETTO CONTRIBUTI EROGABILI

ALLEGATO C/pag. 1

Nelle colonne (h) di questo elaborato sono riportati i contributi erogabili solo estendo che ne hanno titolo per aver reso la prescritta dichiarazione di regolarità di esercizio, gestionale, contributivo e contributivo di lavoro, e che non risultano adottati procedimenti e provvedimenti di prevenzione in base alla vigente legislazione antimalta.

N° codice Regionale	N° RATA		Importo rata contributo al netto delle deduzioni per esenzioni e recuperi di indebiti contr. progr. o per altre cause (e decoroso impegno su Cap. 0663010 V/DGR n° 4346/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER		IMPORTO RATA NETTA EROGABILE A CIASCUNA AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA	N° PARTITA IVA O C. F.		Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 30490 ACCERT. SU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus corr. ACCERT. SU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)
100040	AUTOSERVIZI CONCA MICHELE - VIA XI SETT. POGGIORSINI	00000740727	73.833.000	-	-	73.833.000	PAGABILE IN BARI-QUINT. CONCA MICHELE NATO A POGGIORSINI IL 2.9.1941 - TITOLARE
100000	AUTOSERVIZI DE SANTIS VINCENZA VIALE KENNEDY 20 - TROIA	01700000712	55.176.000	-	-	55.176.000	-
100004	AUTOLINEE DONATELLI ROSSI SRL VIA ITALIA 75 - APRICENA	00014000713	200.632.000	-	-	200.632.000	C.C. 31001/81 BANCA POPOLARE DI BARI INTESATO ALLA FACTORY SPA - CREDITORE CESSIONARIO
100000	AUTOSERV. ELIOS SRL PIAZZA DEL SOLE 7-CALIMERA	01073000703	402.784.000	-	-	402.784.000	PAGABILE IN BARI
100007	GRABONNA ISABELLA - AUTOLINEE URBANE VIA G. DI VITTORIO 100 - GRAVINA DI P.	00100000720	10.906.000	-	-	10.906.000	-
110000	GRAVAME PALINERI & C. SRL - VIA SOLITO 100 - TARANTO	00004200734	204.314.000	-	-	204.314.000	QUINT. SPERRUZZI ANNA MARIA N. A. BERNALDA 1.6.1931 - AMMIRE UNICO - PAGABILE IN BARI
100000	GITTA GRECO VALERIA - VIA CONSOLARE N. 4 - CERNIGOLA	00400000712	307.411.000	-	-	307.411.000	QUINT. BANCO NAPOLICERIGNOLA - PROCUR. SPEC. IALE
122127	AUTOLINEE LA TORRE MICHELE SNC VIA VITTORIO VENETO 67-MONTE S. ANGELO	01032740714	114.064.000	-	-	114.064.000	C.C. 0000100/27 BANCA DEL MONTE DI MONTE S. ANGELO - FERMO RESTANDO OBBLIGO QUIETANZA LEGALE RAPP.
100000	AUTOLINEE LENTINI GIOVANNI - MONOPOLI	00003120707	106.007.000	-	-	106.007.000	C.C. 01.31001.01 BANCA POPOLARE DI BARI INTESATO ALLA FACTORY SPA - CREDITORE CESSIONARIO
100001	AUTOLINEE LIONETTI ORONZO VIA DICICOLIE 1 - CASSANO DELLE M.	1000000000000	1.136.000	-	-	1.136.000	C.C. 000111 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO M. - FERMO RESTANDO OBBLIGO DI QUIETANZA DEL TITOLARE
100000	AUTOLINEE LORUSSO PAOLO - VIA CISTERMINO N. 57/2 - LOCOROTONDO	1000000000000	63.007.000	-	-	63.007.000	PAGABILE IN BARI
100004	AUTOLINEE LOVANO VITO PAOLO - VIALE DEL GILSO 20 - RUTIGLIANO	00070000722	0.301.000	-	-	0.301.000	-
100000	AUTOLINEE MARELLARO GIUSEPPE VIA RATTAZZI - MONOPOLI	00070000720	02.870.000	-	-	-	C.C. 1010000 CARIPUGLIA/MONOPOLI-CON OBBL. QUINT.
100000	AUTOSERVIZI MARASCHIO SRL VIA VITTORIO EMANUELE 104 - MAGLIE	00300000701	0.823.000	-	-	-	BANCA MARELLARO MARELLARO (PER IL BARI)
130007	AUTOLINEE MARINO MICHELE - VIA SPOLETO 11	00000040724	14.911.000	-	-	14.911.000	PAGAB. BARI/QUINT. BOCCARO ANDREA N. TRICASE 13.3.86 - Irregolarità contributiva accertata dall'INPS



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

PROSPETTO CONTRIBUTI EROGABILI

ALLEGATO C/pag. 17

Stella colonna (h) di questo elaborato sono riportate le somme dovute solo stando che ne hanno titolo per aver reso la prescritta dichiarazione di regolarità di esercizio, gestionale, contributivo e contributivo di lavoro, tutte quelle somme non risultano adottati provvedimenti e provvedimenti di provvisione in base alle vigenti legisl. antimalle.

N° codice Registrazione	N° RATA		Importo rata contributo al netto delle deduzioni per canoni e recuperi di indebiti contr. progr. o per altre cause (e discarico impegno su Cap. 0663010 V/DQR n° 4346/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER		IMPORTO RATA NETTA EROGABILE A CIASCUNA AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA	N° PARTITA IVA O C. F.		Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 35496 ACCERT. SU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus corr. ACCERT. SU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)
	ALTAMURA						
100000	AUTOLINE MASTROROCCO DONATO - VIA BABELLI CAMPAGNA 79 - ACQUAVIVA F.	00707100000000	123.127.000			123.127.000	
100044	REGIONAL TOURS SPA - VIA CONVERBANO 171 CASTELLANA GROTTA	00041400721	363.104.000			363.104.000	C.C.27/89 BANCO NAPOLICASTELLANA GROTTA - FERMO RESTANDO OBLI. QUIET. LEGALE RAPP.
100702	METAUROBUS DI METAURO ALEMO & C. SNC VIA ROMA 73 - ACCADIA	01400300710	100.300.000			100.300.000	PAGABILE IN BARI
100700	NICCOLIS SPA - VIA SOLITO 77 - TARANTO	00010030730	1.079.426.000			1.079.426.000	C.C.21031.03 BANCA POPOLARE DI BARI INTESTATO ALLA - FACTORY SPA - CREDITORE CESSIONARIO - C.C.001 BANCO NAPOLICASTELLANA S.FERMO RESTANDO OBLIGO - DI QUIETANZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
100704	AUTOSERVIZI PALMBANO-VIA S.POTITO 6- ASCOLI SATTIANO	00004170717				7.062.000	
100700	PALURBO ANGELO AUTOSERVIZI VIA ARCHESCOVARO 9 - MANFREDONIA	00000010710	7.062.000				
110004	AUTOLINE ROBERTO & DONGIOVANNI SRL VIA FALDI BANDIERA 23 - NOCI	00000130730	36.300.000			36.300.000	PAGABILE IN BARI
100707	AUTOSERVIZI MICHELE SABATO - VIA RICCIOTTO CANUDO 110 - GIOIA DEL COLLE	00033000727	201.001.000			201.001.000	CON QUIET. DELL'ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.I.A.S. - N. 4 BA-PROC. SPECIALE-CON FIRMA SINGOLA DI LOVIBELLI - BRUNO DIRETTORE, OPPURE DI DE BLASIO LUCIANO DIRET. - CONGIUNTAMENTE A MINERVINI FRANCESCO PROCURATORE
	SAGITTARIO AUTOSERVIZI SRL-VIA A. GENNA N. 102 - BARI	00320210721	62.676.000			62.676.000	
100700	AUTOSERVIZI SASSI GENARO - VIA DI VAGNO N.47 - MINERVINO MURGE	00000300722	26.793.000			26.793.000	
100000	SCOPPIO PAOLO & FIGLIO SRL - VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 66 - BITONTO	00000000720	406.002.000			406.002.000	CON QUIET. DELL'ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO S.p.A.I.A.S. - N. 4 BA-PROC. SPECIALE-CON FIRMA SINGOLA DI LOVIBELLI - BRUNO DIRETTORE, OPPURE DI DE BLASIO LUCIANO DIRET. - CONGIUNTAMENTE A MINERVINI FRANCESCO PROCURATORE
100710	SEAT-SOCIETA' ESERCIZIO AUTOTRASPORTI	00107040703	300.316.000			300.316.000	PAGABILE IN BARI

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

PROSPETTO CONTRIBUTI EROGABILI

ALLEGATO C/pag. 1

Nella colonna (h) di questo elaborato sono indicati i somme erogabili alle sole aziende che ne hanno titolo per aver reso la prescritta dichiarazione di regolarità di esercizio, gestionale, contributivo e contrattuale di lavoro per l'esercizio degli anni in cui non risultano adottati procedimenti e provvedimenti di prevenzione in base alla vigente legislazione antinfortunistica.

N° codice Regione	N° R A T A		Importo rata contributo al netto delle deduzioni per esenzioni e recuperi di indebiti contr. progr. e per altre cause (a decurtare Impiego su Cap. 0063010 V/DGR n° 4346/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER		IMPORTO RATA NETTA EROGABILE A CIASCUNA AZIENDA (h)	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE (i)
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA	N° PARTITA IVA O C. F.		Recupero art. 2 L.R. n° 37/1986 DGR n° 30400 ACCRIT. SU CAP. N. 3000000	Recupero per noli bus corr. ACCRIT. SU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)
	TRICASS-PROVINCIALE MONTESANO-TRICASS		-	-	-	-	
138846	BITA SPA - VIA S. BUOZZI 36 - BARI	04363239001	9.836.786.000	-	-	9.836.786.000	C.C. 37/1981 BANCO NAPOLI 8.3-BARI-FERRO RESTANDO - OBBLIGO QUIETANZA LEGALE RAPPRESENTANTE
100712	TEMPESTA VINCENZO AUTOLINEE VIA S. VISCONTI 306 - BARI	1007000010001	139.001.000	-	-	139.001.000	QUIETANZA TEMPESTA VINCENZO N. A BARI N. 21.9. 1986 - TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE
138847	SPERIN TOMMASULO NICOLA DI LAVISTA TERESA S. PIELI SNC - VIA FONTANA 60 - DELICETO	01000000714	118.110.000	-	-	118.110.000	
100716	ZECCHA ROCCO AUTOLINEE - VIA V. PERRONE N. 60 - LEVERANO	00230000701	46.622.000	-	-	46.622.000	
110000	ZUCCONI TOURS SRL - VIA VECCHIA CROCE S. CEBARDO	01677670753	-	-	-	-	
	AUTONOLEGGI CAPONIO FRANCESCO - VIA MONTE CELIO - SANTERAMO IN COLLE	00001120726	-	-	-	-	
	CEGLIE FRANCO-VIA KENNEDY 86-TROGIANO	0017000000001	-	-	-	-	
	CICCIBARRA AUTONOLEGGI SRL - VIA PISANELLI N. 44 - TARANTO	00100700734	1.637.000	-	-	1.637.000	
	CICCIBARRA CARLO AUTONOL.-CISTERNO		-	-	-	-	
	DEL GAUDIO MICHELE-VIA S. DOMENICO 36 LUCERA		-	-	-	-	
	DOVER DI VEOCARO COSIMO SAS - VIA CESARE BATTISTI 30 - NOCI	04163370720	46.674.000	-	-	46.674.000	c.s. n° 27/1980 Banco Napoli/Inesi, fermo restando - obbligo quietanza legale rappresentante
	DI FRANCO LORENZO - RUVO DI PUGLIA		-	-	-	-	
	F.LLI DE LUCA SNC - S. VITO DEI NORMANNI		-	-	-	-	
	AUTOSERV LATORRE GIUSEPPE - ANDREA DA BARI S. - BARI	00100000720	-	-	-	-	
	LEO ANTONIO DI LEO GIUSEPPE SALVATORE & C. SAS -PIAZZA S. LUCIA 3-UGGIANO LA CHIESA	00001400700	716.000	-	-	716.000	PAGARELLI DI VIGORIO LA CHIESA C/O CREO COOP IN OTTAVIO - SOCIETÀ LEO GIUSEPPE S. N. A VIGORIO LA CHIESA 30 12.000.000
	S.A.R.A. SRL-PIAZZA NAVIGATORI 1-CISTERNO	00000210741	8.300.000	-	-	8.300.000	

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI TRASPORTI
L.R. 19 marzo 1982 n° 13
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ANNO 1986

PROSPETTO CONTRIBUTI EROGABILI

ALLEGATO C/pag. 60

Nella colonna (h) di questo elaborato sono riportati le somme erogabili alle sole aziende che ne hanno titolo per aver reso la prescritta dichiarazione di regolarità di esercizio, gestionale, contributivo e contabile di esercizio, dalle quali non risultano adottati procedimenti e provvedimenti di prevenzione in base alla vigente legislaz. antiracket.

N° codice Regione	IV ^a R A T A		Importo rata contributo al netto delle deduzioni per condoni o recuperi di indebiti contr. progr. o per altre cause (a disordine impegno su Cap. 0663010 V/DGR n° 4346/86)	ALL'ENTRATA REGIONALE PER		IMPORTO RATA NETTA EROGABILE A CIASCUNA AZIENDA	DOMICILIAZIONI DI PAGAMENTI PROCURE SPECIALI-DELEGAZIONI VINCOLI DI DESTINAZIONI ACCREDITAMENTI SU C.C. NOTE
	DENOMINAZIONE E SEDE DELL'AZIENDA	N° PARTITA IVA O C. F.		Recupero art. 2 L.R. n° 37/1985 DGR n° 30400 ACCBRT. SU CAP. N. 3000000	Recupero per reti bus serv. ACCBRT. SU CAP. N. 3000001		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)	(i)
	DITTA TURDO VINCENZO - VIA MADONNA DELLE GRAZIE N. 36 - SOLETO		123.361.000	-	-	-	
				-	-	-	
			60.364.682.430	4.186.604.000	1.163.774.000	63.494.418.430 63.494.418.430	



MOLFETTA

Anno 1996

**PIANO DI AMMORTAMENTO DEL RECUPERO DELL'INDEBITO
CONTRIBUTO EROGATO PER L'ANNO 1995**

4

[illegible]

20



Anno 1996

3

		N° rate	Importo	Importo	Importo	QUOTE	DEBITO RESIDUO	Totale	Totale	CARICAMENTO DELLE RATE		TOTALI	
SOMMA DA RECUPERARE:	43.672.000		rate mensile	quote mensile capitale	quote mensile interessi	CAPITALE ESTINTE	QUOTE CAPITALE	rate estinte	rate da estinguere	BULL'ANNO 1996		POSTI A RECUPERO	
Interesse legale: annuo	10%									per il 1995	anno 1995		
Interesse legale: mensile	0,833333%									N° rate	Importo	N° rate	Importo
			43.267.000						46.667.200				
		1	3.806.000	3.444.000	361.000	3.444.000	36.842.400	3.806.000	41.061.000				
PREAMMORTAMENTO:													
(1) del	05-dic-95	2	3.806.000	3.473.000	332.000	6.916.300	36.366.000	7.611.300	36.006.000				
(2) al	18-mar-96												
n° giorni:	104	3	3.806.000	3.502.000	303.000	10.420.300	32.006.300	11.416.000	34.300.400				
INTERESSE DI PREAMM.	1.216.000	4	3.806.000	3.531.000	274.000	13.962.400	28.334.000	15.222.400	30.444.000				
(3) SOMMA DA AMMORTIZZARE:	43.267.000	5	3.806.000	3.561.000	244.000	17.914.000	26.773.000	19.636.000	26.636.300				
DURATA DELL'AMMORTAMENTO:		6	3.806.000	3.590.000	216.000	21.104.000	22.162.400	22.833.000	22.633.000				
del:	18-mar-96												
al:	18-mar-97	7	3.806.000	3.620.000	186.000	24.725.300	18.861.000	26.636.300	19.636.000				
n° giorni:	364												
(4) - Stato di erogazione ultimo contributo "0" su D.A.R. n° 87701000.		8	3.806.000	3.650.000	156.000	26.376.000	14.911.200	30.444.000	16.222.400				
		9	3.806.000	3.681.000	124.000	32.067.400	11.220.000	34.296.400	11.416.000	9	3.806.000		3.806.000
(5) - Stato estinzione D.A.R. n° 636 di accertam. dell'indebitto contributo 1995.													
		10	3.806.000	3.711.000	94.000	36.706.000	7.916.000	36.006.000	7.611.300	10	3.806.000		3.806.000
(6) - Rimborso posto a recupero senza dilazione su la n° 12 rate.		11	3.806.000	3.742.000	63.000	39.911.000	3.776.400	41.061.000	3.806.000	11	3.806.000		3.806.000
		12	3.806.000	3.774.000	31.000	43.304.300	000	46.667.200					
			46.667.200	43.206.200	2.361.000		43.267.000				46.667.200		46.667.200



Allegato unico alla deliberazione n. 5213 del
29 OTT. 1996 che si compone di n. 21 fasciate.

Il Segretario della Giunta
(Dn Francesco Orfano)

Il Vice Presidente della Giunta
- Dr. Raffaele Fico -

REGIONE PUGLIA
- SEGRETERIA DELLA GIUNTA -

La presente copia, composta da N° 21 fasciate, è
conforme all'originale depositato presso la
Segreteria della Giunta.

Il Dirigente
- MONTANARELLI -



REGIONE PUGLIA
SEGRETARIA DELLA GIUNTA

Chibell

Si trasmette

risparmi

per gli adempimenti di competenza

Bari, li

30 OTT. 1996

IL DIRIGENTE
(Bruno Montanarelli)





A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al T.A.R. avverso deliberazione G.R.P. n° 4245 del 05/09/1996. Incarico all'avv. Maria Cristina LeNoci.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (dieci) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE:

Con deliberazione n° 4245 del 05/09/1996, non ancora notificata, la Giunta Regionale Pugliese, in applicazione dell'art. 5 della L.R. n°13/1982, ha deliberato la determinazione preventiva dei contributi di esercizio per l'anno 1996 in favore delle aziende esercenti pubblici servizi.

I suddetti contributi vengono calcolati come differenza fra costo e ricavo standard in applicazione di una metodologia e di criteri via via modificati negli anni dalla Giunta Regionale.

L'applicazione della suddetta metodologia e criteri, in base a quanto contenuto nella deliberazione in questione, porta ad un costo standard riconosciuto di poco più di 53 miliardi e ad un ricavo standard di oltre 17 miliardi, con un contributo ammissibile quindi di 36 miliardi a fronte di una percorrenza presunta di 9,1 milioni di km con un contributo unitario pari a 3955 £/km (a fronte dei 4277 £/km del 1995).

Poichè a consuntivo la percorrenza si attesterà, come per lo scorso anno, su circa 8,4 milioni di km, se ne deduce che l'AMAT riceverà 2,7 miliardi in meno di contributi.

Poichè da nostri conteggi non risulta corretto nè il calcolo del costo standard, nè soprattutto il calcolo del ricavo standard, ed infine i criteri adottati risultano penalizzanti per l'Azienda concretizzandosi in una riduzione dei contributi, a parità di servizio erogato e malgrado l'aumento dei costi, per di più comunicata a fine esercizio, si ritiene opportuno e necessario proporre opposizione avverso il suddetto provvedimento per tutelare gli interessi dell'Azienda e di riflesso dell'ente proprietario.

Nel medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha, inoltre, ritenuto di sospendere l'erogazione contributiva in favore dell'AMAT limitatamente ai servizi di Statte e Leporano, poiché gli stessi, a detta della Regione, sono carenti del titolo di concessione.

Sta di fatto che il Consiglio Provinciale di Taranto, con deliberazione n° 54 del 06/08/1996 attualmente all'esame del CO.RE.CO., ha già deliberato la formale attribuzione all'AMAT delle suddette concessioni e di ciò ha informato la Regione che quindi ne ha fatto una questione puramente formale.

La questione potrebbe, e dovrebbe, senz'altro risolversi con la notifica delle suddette concessioni, tuttavia ad ogni buon conto è opportuno tutelarsi impugnando anche questa parte del provvedimento.

Infine, con la deliberazione in oggetto, la Giunta Regionale ha comminato all'Azienda le sanzioni di cui alle LL.RR. n°13/1982, 13/1993 e 11/1995, per aver assunto una unità lavorativa senza la preventiva autorizzazione della G.R.

L'assunzione in questione é quella effettuata con deliberazione della Commissione Amministratrice n° 48/1995 relativa al Capo Ripartizione Affari Legali.

Tale assunzione era, di fatto, un atto dovuto, in quanto l'Azienda ha dovuto prendere atto del dispositivo di sentenza, immediatamente esecutivo, emesso in data 10/02/1995 dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa promossa dall'Avv. Olimpia Cimaglia, vincitrice del

concorso relativo alla copertura del posto di Capo Ripartizione Affari Legali.
Poichè sussistono fondati motivi per ritenere illegittimo l'operato della Regione Puglia, propongo di promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la deliberazione della Giunta Regionale n° 4245/1996, affidando il relativo incarico al Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda avv. Olimpia Cimaglia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Direttore;
- Visti gli atti;
- Ritenuta condivisibile la proposta del Direttore inerente il ricorso al T.A.R.;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- A voti unanimi

DELIBERA

- di promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 4245 del 05/09/1996, notificata in data 2/ottobre/1996;
- di affidare l'incarico, per il fine di cui sopra, all'avv. Maria Cristina LeNoci;
- di porre la presuntiva spesa di £ 3.500.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, di cui £ 1.500.000, oltre a IVA e CAP, a titolo di fondo spese, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

IL SEGRETARIO
F/to : (Semeraro Raffaele)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al T.A.R. avverso deliberazione G.R.P. n° 5213 del 29.10.96
- Mandato all'avv. Maria Cristina Lenoci.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 5213 del 29 ottobre 1996 con cui viene liquidato ed erogato all'AMAT il contributo di esercizio relativo alla quarta rata, per il periodo da ottobre a dicembre 1996, confermando di fatto i criteri adottati con precedente atto deliberativo n° 4245 del 05.09.96 che l'Azienda, con deliberazione n° 228/96, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo, ritenendo illegittimo, per i motivi specificati nella narrativa di detto provvedimento aziendale, l'operato della Regione Puglia, affidando l'incarico per la difesa delle tesi aziendali all'avv. Maria Cristina Lenoci;
- atteso dover promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale anche avverso la deliberazione della Giunta Regionale n° 5213/96 essendo questa conseguenziale alla deliberazione della G.R.P. n° 4245/96;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale

DELIBERA

- di promuovere, per i motivi in narrativa specificati, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 5213 del 29 ottobre 1996;
- di affidare l'incarico, per il fine di cui sopra, all'avv. Maria Cristina Lenoci;

- di porre la presuntiva spesa di £ 3.500.000, oltre a IVA e CAP, di cui £ 1.500.000, oltre a IVA e CAP, a titolo di acconto per fondo spese, a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10, comma c), dello Statuto aziendale, alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to: (avv. Arturo Masi)

P. 81
A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 3694
del 24/3/97
Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
☐
☐

DESTINATARI: Direttore Generale A.M.A.T.
Presidente C.d.A. A.M.A.T.

fax: 099/7794247

MITTENTE: Avv. Maria Cristina Lenoci

fax: 099/7352722

data: 26.3.1997

pagine: 2 (compresa la presente)

Studio Legale

*Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci
Dott. Giampiero Sciusco*

Taranto, 26 marzo 1997

Ill.mo Sig.
Direttore Generale
A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

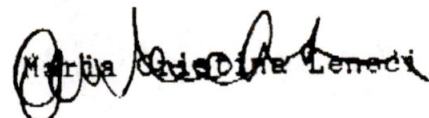
Ill.mo Sig.
Presidente
Consiglio di Amministrazione
A.M.A.T.
via C. Battisti n. 657
T A R A N T O

Oggetto: controversia A.M.A.T. c/ Regione Puglia: appello Regione
C. Puglia TAR Puglia Lecce sez. II. n. 1972/96.

Faccio seguito alla mia dello scorso 20.3.1997 per comunicarvi che alla data odierna il difensore dell'Ente Regione non ha ancora provveduto a depositare in Consiglio di Stato il ricorso in appello di cui in oggetto.

Ai fini delle determinazioni che l'Azienda intenderà assumere in ordine alla eventuale costituzione nell'instaurando giudizio di appello, vi rappresento che se l'avvenuta adozione della deliberazione della Regione Puglia n. 728 del 4.3.1997 (pervenuta via fax in data odierna) rende certamente inammissibile il predetto ricorso in appello nella parte relativa alla contestata contribuzione dei servizi effettuati sulle tratte Taranto per Statte e per Leporano, resta comunque da valutare attentamente la questione relativa alla sanzione inflitta all'Azienda per l'assunzione dell'Avv. Cimaglia, pure oggetto di appello. Ciò non tanto in considerazione dell'interesse nella specie di certo economicamente di scarso rilievo per l'Azienda, ma tenendo conto dei risvolti economici, senza dubbio di grande peso, che la definizione sul punto della controversia potrebbe avere nei confronti dell'Azienda ai fini dell'assunzione di ulteriori unità lavorative in ipotesi analoghe a quella afferente l'Avv. Cimaglia.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ed invio distinti saluti.

Avv.  Maria Cristina Lenoci

Viale Virgilio, 138 - 74100 Taranto - Tel. e Fax 099/7304127

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci
Viale Virgilio, 138 - Tel/Fax 314127
74100 TARANTO

ORIGINAL



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- L E C C E -

RICORSO

dell'AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO AMAT, in

persona del Direttore Generale p.t., Ing. Francesco Lucioello,

rappresentata e difesa dalla Dott. Proc. Maria Cristina

Lenoci, e con lei elettivamente domiciliata in Lecce, alla via

Templari n. 15 (studio Avv. Francesco Baldassare), giusta

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 223 del

10.10.1996 e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

n. 233 del 20.11.1996 ed in virtù di procura a margine del

presente atto,

c o n t r o

- la REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente p.t. della

Giunta Regionale,

per l'annullamento, previa sospensiva

- della deliberazione di G.R. n. 4245 del 6.9.1996, notificata

in data 2.10.1996, ad oggetto: "L.R. n. 13/92. Determinazione

preventiva dei contributi di esercizio per l'anno 1996 in

favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto

locale", nelle parti in cui: 1) il contributo unitario ai fini

del computo del contributo totale spettante all'Azienda

ricorrente è determinato nella misura di 3.955 2/Am; 2) è

deliberata la sospensione dell'erogazione contributiva ai

sensi della L.R. n. 13/1992, nei confronti dell'AMAT,

PROCURA: Delega

la Dott. Proc. Maria Cristina

Lenoci, in virtù di delib.

del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 10.10.1996

e del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 233 del 20.11.1996

a rappresentarla

e difenderla nel giu-

dizio di cui al presente

atto, conferendole

ogni più ampia facoltà di

legge.

Elegge con il

domicilio in Lecce, Via

Templari, 15 - (Studio

Avv. Francesco Baldassare)

Taranto, 28 novembre

1996.

IL LEGALE

(Ing. Francesco Lucioello)

Lucioello

E' autentico

Il H. Proc. Lenoci

Lenoci



limitatamente ai servizi per Statte e Leporano; 3) è

celiborata, a danno della ricorrente, la comminazione della

sanzione ex L.R. n. 13/1982 e n. 13/1983 per un importo di £.

55.746.000 per l'assunzione di n. 1 unità lavorativa senza la

preventiva autorizzazione della G.R.;

- della deliberazione di G.R. n. 5213 del 29.10.1996,

notificata in data 11.11.1996, recante: "L.R. 19.3.1982 n. 13,

contributi di esercizio per l'anno 1996 alle aziende di

pubblico trasporto locale. Liquidazione ed erogazione della

quarta rata (mensilità da ottobre a dicembre 1996) alle

aziende di cui all'unito elenco facente parte integrante, per

la complessiva somma di £. 61.304.502.430", nella parte in cui

l'Ente ha deliberato di approvare, in favore dell'Azienda

ricorrente, la liquidazione e quindi la erogazione del

contributo di esercizio per il corrente anno sulla base del

contributo unitario di 3955 £/Km., al netto dello stralcio di

autorizzati Km. 482.254 relativi ai servizi di collegamento

dei centri di Statte e Leporano al capoluogo Jonico e della

sanzione di £. 55.746.000 di cui alla delib. G.R. n.

4245/1996;

- di ogni atto ai predetti connessi, sia esso presupposto che

conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo, ivi

compreso ove occorra e per quanto di interesse: 1) la

deliberazione di G.R. n. 3431 del 25.7.1995, recante "L.R.

19.3.1982 n. 13. Criteri per la determinazione di contributi

standard di esercizio per gli anni 1995 e seguenti"; 2) la deliberazione di G.R. n. 823 del 18.3.1996 ad oggetto: " L.R. 19.3.1982 n. 13. Adeguamento dei criteri per la determinazione dei contributi standard di esercizio alla nuova normativa in materia di ricavi /costi"; 3) la deliberazione di G.R. n. 1930 del 6.5.1995 recante "L.R. 19 marzo 1982, n. 13. Contributi di servizio per l'anno 1990 alle aziende pubblico trasporto locale. Liquidazione ed erogazione della prima rata (mensilità di gennaio 1990) alle aziende di cui all'unito elenco facente parte integrante per la complessiva spesa di f. 13.494.125.000";

4) la deliberazione di G.R. n. 2064 del 19.8.1990 recante: "L.R. 19.3.1982 n. 13. Contributi di esercizio per l'anno 1990 alle aziende di pubblico trasporto locale. Liquidazione ed erogazione della seconda rata (mensilità da febbraio a giugno 1990) alle aziende di cui all'unito elenco facente parte integrante per la complessiva spesa di 95.622.633.000".

FATTO

1. L'AMAT, in qualità di concessionaria di servizi pubblici di autolinee urbane, è destinataria di contributi di esercizio finanziario finalizzati al conseguimento dell'equilibrio economico del proprio bilancio, previsti dalla L.R. 19.3.1982 n. 13, emanata in attuazione della legge quadro 10.4.1981 n. 151. La erogazione -stabilisce l'art. 6, comma 2, L. n. 151/1981, così come modificato dall'art. 4 della L. n. 335/90

avviene in via preventiva sulla base delle percorrenze autorizzate con successivo congruaglio in base alle percorrenze effettuate nell'anno a cui si riferiscono i contributi.

Con la L.R. 19.3.1982 n. 13, in attuazione della richiamata legge statale, si è poi stabilito che l'importo dei contributi spettanti alle aziende deve essere determinato annualmente secondo parametri che tengano conto del "costo standardizzato" e dei "ricavi presunti" e commisurato alle percorrenze chilometriche autorizzate ed effettuate, calcolo che ovviamente non può che essere sviluppato sulla base dei consuntivi che vengono comunicati dalle aziende a fine esercizio.

Si è stabilito, altresì, che la erogazione dei contributi venga effettuata a rate trimestrali anticipate da versare a titolo di acconto (ora "a mensilità posticipate entro il mese successivo a quello di riferimento", ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 37/1995 che ha modificato sul punto l'art. 8 della citata L.R. n. 13/1982). La Giunta Regionale delibera quindi i relativi recuperi e i contributi a congruaglio, alla luce del prospetto analitico delle percorrenze effettive che le Aziende di trasporto devono inviare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (cfr. artt. 5, 6, 7 e 8 l.r. n. 13/1982).

Quanto in particolare alla metodologia tecnica di determinazione dei contributi in parola, preme sin d'ora

rilevare che la stessa, dapprima esplicitata dall'ente erogatore nella deliberazione di G.R. n. 6645 del 28.6.1932, è stata via via modificata con successive deliberazioni di G.R., tra cui la n. 10547 del 14.11.1983, la n. 3431 del 25.7.1995 e, da ultimo, la n. 823 del 10.3.1996.

A mezzo di criteri e parametri così individuati, anche se in maniera alquanto complessa, si perviene dunque alla quantificazione del "contributo totale" spettante alle singole aziende. Dal rapporto tra il detto contributo totale e le percorrenze preventive si ottiene poi il contributo unitario determinato quindi a preventivo, secondo il principio della competenza, introdotto dall'art. 4 della L. n. 335/1990, che ha modificato sul punto la L. 151/1981, (cfr. citati artt. 5, 6, 7 e 8 L.R. n. 13/1932 e art. 4 L.R. n. 37/1995).

2. Orbene, con deliberazione di G.R. n. 4245 del 5.9.1996, notificata in data 2.10.1996, la Regione ha determinato in via preventiva, per ciascuna delle aziende aventi titolo, il contributo di esercizio per l'anno 1996 in base al citato art. 8 della L.R. n. 13/1932.

Quanto all'AMAT, l'Ente ha dapprima determinato il contributo unitario in 3955 f/km., pure a fronte: 1) delle 4277 f/km. quale contributo unitario definitivo determinato con la deliberazione di G.R. n. 838/1996 per l'anno 1995 e di poi erogato con la prima rata di acconto dei contributi di esercizio per l'anno 1996, con la deliberazione di G.R. n.

1930 del 0.5.1996; 2) delle 4538 f/km., misura in cui detto

contributo unitario è stato erogato nella seconda rata di

acconto per l'anno 1990 con la deliberazione di G.R. n. 2534

del 19.6.1996. La Regione ha inoltre deliberato di sospendere

l'erogazione contributiva limitatamente ai servizi per Statte

e Leporano, "carenti del titolo concessorio" e di comminare la

sanzione ai sensi delle LL.RR. n. 13/1982 e 13/1993, come

modificata dalla L.R. n. 11/1995, nella misura di f.

55.748.000 per l'assunzione di n. 1 unità lavorativa "senza la

preventiva autorizzazione della G.R."

Da ultimo, con la deliberazione di G.R. n. 5213 del

29.10.1996, notificata in data 11.11.1996, la Regione Puglia

ha quindi approvato la liquidazione e la erogazione della

quarta rata di acconto dei contributi di esercizio per l'anno

1990 per ciascuna azienda avente titolo (tra cui la ricorrente)

nella misura determinata con la su richiamata deliberazione di

G.R. n. 4245/1996.

I suindicati atti deliberativi, lesivi degli interessi

dell'AMAT, sono peraltro nondimeno illegittimi, onde la

ricorrente ne chiede l'annullamento, previa sospensiva -in uno

agli atti connessi- per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento nell'azione della P.A.Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione ed errata applicazione

dell'art. 8, commi 5,6,7 e 8, così come modificati dall'art. 4

della L. 15.12.1990 n. 385 e dall'art. 4 della L.R. 31.10.1995

n. 37. Eccesso di potere per erronea presupposizione,

travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di

motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Come rilevato in narrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 2,

della L. n. 151/1961, così come attuato dall'art. 8 della L.R.

n. 13/1982, e modificato dall'art. 4 della L. n. 385/1990 e

dall'art. 4 L.R. 37/1995, l'erogazione dei contributi di

servizio a favore delle aziende che gestiscono servizi di

trasporto pubblico locale avviene in via preventiva sulla base

delle percorrenze preventivate e nei limiti di quelle

autorizzate. Più precisamente, ai sensi del principio della

competenza in materia introdotto dall'art. 4 della L. n.

385/1990, "a partire dal 1° gennaio 1991, i contributi di

esercizio saranno corrisposti dalle regioni secondo il

principio della competenza sulla base dei preventivi

economico-finanziari presentati dall'impresa entro il 30

settembre dell'anno precedente a quello di riferimento" (cfr.

artt. 4, comma 3, e 3, comma 2, L. n. 385/1990).

Orbene, non v'è chi non ravvisi nella fattispecie la

illegittimità degli atti impugnati sotto tutti i profili

innanzi dedotti giacchè, a fronte di una determinazione del

contributo di servizio da quantificarsi secondo le modalità di

cui sopra, l'Ente ha provveduto alla determinazione del

contributo medesimo per l'anno 1995 solo con la deliberazione n. 4245 del 5.9.1996, notificata in data 2.10.1996, e quindi, solo formalmente in via preventiva, atteso che di fatto può senz'altro affermarsi che essa determinazione è avvenuta ad esercizio pressochè "consuntivato".

2. Violazione di legge. Violazione del principio di affidamento nell'azione della P.A.. Violazione ed errata applicazione dell'art. 5, comma 1, L.R. 19.3.1982 n. 13. Violazione ed errata applicazione art. 2, comma 51, L. 28.12.1995 n. 549 e art. 1 L. 30.5.1995 n. 204. Violazione e mancata applicazione D.P.R. 4.10.1986 n. 902. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di motivazione, illogicità, perplessità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

2.1. E' noto che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 13/1982 "la Giunta Regionale determina annualmente per ciascuna Azienda o Impresa i contributi di cui al precedente art. 3 sulla base delle percorrenze autorizzate o programmate nell'anno cui contributi si riferiscono calcolando:

a) il costo economico standardizzato dei servizi con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto, per categorie e modi di trasporto e tenendo conto: 1) dei tipi e delle caratteristiche dei servizi autorizzati o programmati; 2) delle percorrenze relative; 3) della qualità del servizio offerto; 4) delle condizioni

ambientali in cui esso viene offerto; 5) della dimensione e dell'organizzazione aziendale;

b) i ricavi presunti del traffico ed altri proventi, tenendo conto: 1) delle tariffe stabilite dalla Regione; 2) del prevedibile numero delle persone da trasportare; 3) del prevedibile coefficiente di utilizzazione dei veicoli.

I ricavi del traffico debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con Decreto del Ministro dei Trasporti, ai sensi del primo comma, lettera b) dell'art. 6 della legge 10.4.1981, n. 151;

c) il contributo da erogare per coprire la differenza tra i costi ed i ricavi di cui ai precedenti punti a) e b)''.

2.2. Urbene:

2.2.1. Quanto al costo standardizzato, con deliberazione di

G.R. n. 6345 del 28.8.1982 ai fini del calcolo del suindicato

costo da effettuarsi secondo la formula esplicitata nel

prospetto allegato alla predetta deliberazione, l'Ente ha

individuato, tra l'altro, tre coefficienti di proporzionalità

K1, K2 e K3, i cui valori sono stati via via variati alla luce

delle modifiche sul punto apportate, da successive

deliberazioni di G.R. tra cui la n. 10667 del 14.11.1983, ~~che~~

~~con la deliberazione di G.R. n. 3431 del 25.7.1995,~~

secondo il prospetto di calcolo riassuntivo ivi pure allegato.

Orbene, nella determinazione del contributo di esercizio

preventivo (?) per l'anno 1996 di cui alla impugnata deliberazione n. 4245/95, e, dunque, in fase di applicazione dei criteri di cui alla suindicata deliberazione, la Regione Puglia non ha addotto nessuna motivazione, sia pure di ordine tecnico, in ordine alla quantificazione dei suindicati coefficienti K1, K2, e K3. Ciò è quanto si evince chiaramente dall'allegato prospetto dei "dati caratteristici e gestionali delle aziende esercenti pubblici autoservizi di trasporto locale" relativo all'A.M.A.T., laddove l'Ente erogatore si è limitato invero ad indicare per i coefficienti in parola i seguenti valori: $K1 = 1890$; $K2 = 236.245$ e $K3 = 27.423.894$, calcolando il costo standard annuo, in $\text{L. } 53.423.445.000$ ciò a fronte del costo standard di $\text{L. } 53.740.775.000$ calcolato dall'Azienda pur sempre in applicazione dei criteri di calcolo dei coefficienti K1, K2 e K3 e dai dati forniti dalla Regione, ma dunque, con una differenza di $\text{L. } 557.630.000$ circa a danno della ricorrente (cfr. prospetto di calcolo costo standardizzato redatto dall'A.M.A.T., quivi allegato).

2.2.2. Per il calcolo poi del ricavo standard o c.d. "prodotto presunto aziendale" viene poi assunto il valore maggiore tra i seguenti prodotti individuati dall'Ente erogatore nelle deliberazioni di G.R. n. 6645/1982, n. 3434/1995, e, da ultimo, nella deliberazione di G.R. n. 823 del 18.3.1996:

1) prodotto reale aziendale, al lordo di IVA, quale risulta dal conto economico preventivo;

2) prodotto della frequentazione minima ammissibile;

3) prodotto rinveniente dell'aliquota minima di copertura dei costi, ovvero del rapporto ricavi/costi.

Ai fini della determinazione del contributo di esercizio spettante all'AMAT per il 1996, nella deliberazione di G.R. n. 4245/1996, il valore attribuito al prodotto reale è stato calcolato dalla Regione ricavato dal prospetto (Modello A del 19.2.1996) nel quale l'Azienda ha inviato all'Assessorato Trasporti della Regione, con i dati di preventivo 1996 e calcolato nella complessiva somma di f. 17.172.949 [ovvero f. 17.127.949 (dichiarati a preventivo dall'Azienda) più f. 45.000.000 IVA sui proccetti (di cui al Modello A del Conto economico preventivo dell'Azienda relativo all'anno 1996)].

2.2.3. Ciò stante, peraltro, viene da sé che il suindicato prodotto c.d. "reale", tale in realtà non è in quanto esso viene desunto dal bilancio di previsione, e non già dal bilancio consuntivo, come invece dovrebbe logicamente avvenire, considerato che lo stesso prodotto, quale ricavo presunto, pure in un primo momento utilizzato per determinare il contributo unitario di preventivo, viene poi rapportato, ai fini del calcolo del contributo definitivo totale di esercizio, alla percorrenza effettiva e quindi a consuntivo.

Con una operazione, sul piano logico, evidentemente del tutto erronea, in ragione della disomogeneità dei dati utilizzati per la determinazione del contributo di esercizio medesimo.

2.2.4. Che il criterio seguito sia del tutto erroneo sul piano della logica, lo si rinviene peraltro anche dalle seguenti argomentazioni.

Premesso infatti che i contributi da erogare sono commisurati alla differenza tra il costo standardizzato ed il ricavo presunto a condizione che il rapporto ricavo/costi non risulti inferiore al limite di cui al punto 3 della lett. b dell'art.

5, comma 1, l.r. n. 13/1982, ora fissato, ai sensi della L. n.

204/1995 di conversione del D.L. n. 98/95, in misura progressiva e sino al raggiungimento, per l'esercizio 1999, del

35%, la prospettata erroneità del calcolo effettuato dall'Ente

ai fini della determinazione del contributo totale di

esercizio da erogare può rinvenirsi ~~esempio~~ dal seguente

esempio.

Poniamo che l'azienda abbia determinato a preventivo in base

al chilometraggio autorizzato un costo (Cr) di 150 ed un

ricavo (Rr) di 90. Il disavanzo prodotto sarà dunque pari a

60, quale differenza tra Cr e Rr, ovvero tra $150 - 90 = 60$, e

quindi con un indice di copertura dei costi del 60% ben al di

sopra della percentuale minima del 35% di cui alla L. n.

204/1995 dato che $Cr/Rr = 90/150 = 60\%$. Ciò stando le cose, a

fronte di un costo standard (Cst) poniamo di 100, stabilito

dalla Regione, e di un ricavo standard (Rst) di 35, (quale

percentuale di disavanzo minimo prevista -come sopra detto-

dalla L. n. 204/95), il contributo di esercizio totale che

l'Ente dovrà in siffatta ipotesi erogare, sarà pari a 65,

quale differenza tra Cst e Rst ovvero $Cst - Rst = 100 - 35 = 65$. Il

che, evidentemente, consentirebbe all'azienda destinataria di

produrre addirittura un utile di 5, ricavato dalla differenza

tra i contributi erogati e il disavanzo prodotto, ovvero

$65 - 60 = 5$.

Diversamente, del resto, l'azienda destinataria sarebbe con

ogni probabilità sempre in perdita. Infatti, con riferimento

al suindicato esempio, se pure a fronte del costo standard di

100, l'Ente, come nella fattispecie, determinasse il ricavo

standard prelevando il corrispondente dato dichiarato a

preventivo dell'azienda (ovvero, per rimanere nell'esempio,

90), il contributo totale da erogare sarebbe pari a 10,

giacché $Cst - Rst = 100 - 90 = 10$, che, a fronte del disavanzo di

60 dichiarato a preventivo dalla stessa azienda, comporterebbe

per la stessa una perdita di 50 (giacché $10 - 60 = -50$). In buona

sostanza, non solo l'Azienda non potrebbe mai conseguire un

utile di esercizio, ma, al crescere dell'efficienza,

dell'efficacia e quindi dei ricavi, diminuirebbero di pari

entità i contributi strutturalmente previsti.

2.2.5. Tanto a ben vedere, in violazione sia dei "criteri e

parametri di rigorosa ed efficiente gestione" invocati

dell'art. 5, comma 1 lett. a, L. R. n. 13/1932 a presupposto

del calcolo del c.d. "costo standardizzato", ma, altresì, in

difformità alla ratio sottesa al Regolamento delle aziende di

servizi dipendenti degli Enti locali previsto dal D.P.R.

4.10.1986 n. 902, per cui anche gli esercizi di siffatte aziende (dotate di "autonomia imprenditoriale", con facoltà di esercitare un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni di servizi, e quindi con responsabilità dell'attività svolta ai sensi degli artt. 2052 e segg. c.c., in quanto compatibili) devono essere informati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Non per nulla, le stesse aziende sono tenute anche quando non mirino al conseguimento di un profitto, ad organizzarsi ed agire in modo da coprire i costi di produzione, avendo l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti (cfr. art. 40 D.P.R. n. 302/1980).

2.2.6. La decotta erroneità ed illogicità del criterio perseguito dalla Regione per la determinazione del ricavo presunto, così come determinato, che non corrisponde in realtà al valore maggiore tra i tre criteri di calcolo del prodotto presunto di cui alla deliberazione n. 3431/1995, dà quindi ragione della decotta illegittimità degli atti impugnati in parte qua.

2.2.7. Ma v'è di più!

per quanto sopra detto, assunta come illegittima l'applicazione del criterio del "prodotto reale", per il calcolo del ricavo presunto dovrebbe farsi ricorso al criterio

n. 3, rinveniente dall'aliquota minima di copertura ossia del rapporto ricavi-costi. Come evidenziato sub 2.2.4., tale aliquota, che un D.M. del 1986 aveva fissato al 31%, è ora fissata in misura progressiva e sino al raggiungimento del 35% da conseguirsi al 1° gennaio 1999, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 51, lett. e) cella L. 23.12.1995, n. 549, e dell'art. 1 della L. 30 maggio 1995, n. 204, di conversione del D.L. 1 aprile 1995, n.96. Più precisamente, ai sensi dei commi 9 e 13 dell'art. 1 cella L. n. 204 /1995, le aziende devono conseguire dall'esercizio del 1995 in poi incrementi dei ricavi tali che l'aliquota di copertura conseguita nell'esercizio 1993 venga progressivamente innalzata del 20% annuo della differenza fra il 35% e l'aliquota 1993.

Cosicché, quanto all'AMAT, che nel 1993 aveva un'aliquota di copertura dei costi pari a 24,95%, l'obiettivo 1995 è stato quindi di $24,95\% + (35 - 24,95\%) \text{ per } 20\% = 26,90\%$. Conseguentemente, secondo la normativa in commento, per gli esercizi successivi vanno previste quali aliquote minime di copertura dei costi: per il 1996 il 28,97%; per il 1997 il 30,93%; per il 1998 il 32,99%; per il 1999 il 35%. Il che, con riferimento almeno all'anno 1996, di certo renderebbe il valore del prodotto presunto, rapportato all'aliquota minima di copertura, il maggiore rispetto al valore determinato con i restanti due criteri del prodotto reale, assunto come illegittimo secondo

quanto detto suo 2.2.4., e del prodotto rinveniente dalla frequentazione minima ammissibile.

2.2.8. Cionondimeno, pure a fronte dei suindicati dati normativi, per di più richiamati dalla deliberazione de G.R. n. 323/1996 (qui impugnata quale atto presupposto), che ha rivisitato, alla luce appunto delle citate innovazioni legislative, il 3° criterio di calcolo del ricavo presunto, ovvero quello della aliquota minima di copertura, l'ente lo ha poi determinato, nella medesima deliberazione, in maniera del tutto erronea.

"Più precisamente" -afferma la Regione, nella citata deliberazione di G.R. n. 323/1996- stante l'obbligo di raggiungere con l'esercizio 1996 il 20% della differenza tra il rapporto del 60% e quello dell'esercizio 1993 (desumibile dai disavanzi certificati per le finalità dell'art. 1 del citato D.L. 90/95), la restante differenza deve essere coperta nei tre esercizi 1996, 1997 e 1998 in altrettanti avanzamenti non inferiori ad 1/3 di tale differenza, col minimo di due punti percentuali per ciascun esercizio". Cosicché il criterio di cui alla deliberazione in commento è il seguente:

"1) 1995+20% della suddetta differenza; 2) 1996, 1997 e 1998 (1/3 dell'60% restante e quindi per ogni anno + 26,667% della differenza originaria)". Infatti, nella impugnata

deliberazione di G.R. n. 4245/96, il 3° criterio di calcolo del prodotto aziendale presunto prevede un indice di copertura

del 29,64%, risultante proprio dalla seguente operazione:

$26,96\% + (35 + 24,95) \text{ per } 26,667\% = 29,64$ (cfr. allegato prospetto

"dati caratteristici e gestionali" relativi all'AMAT). Il che

significa che già nell'esercizio 1993, l'Azienda ricorrente

dovrà raggiungere il 35% di copertura e non nel 1999 come

normativamente previsto, e che già a partire dal 1993,

l'Azienda dovrebbe conseguire un'aliquota minima di copertura

pari al 32,30% (desunta dal rapporto Rst/Cst così come fissati

dalla Regione) e quindi in misura di molto superiore a quella

di cui alla L. n. 204/1995.

Al contrario, calcolando il ricavo standard (Rst) secondo il

terzo criterio dell'aliquota minima di copertura come invocato

sub 2.2.7, esso ammonta a £. 15.563.703.000, poiché Rst= Cst

(così come calcolato sub 2.2.1) $\times$ aliquota minima di copertura=

$53.740.775.000 \times 29,97\% = 15.563.703.000$. Conseguentemente, il

contributo di esercizio spettante alla ricorrente ammonta a £.

36.172.072.000, giacché contributo= Cst-Rst= £. 53.740.775.000

- £. 15.563.703.000= £. 36.172.072.000 che, a sua volta,

diviso il numero di chilometri ammissibili (9.104.225), dà un

contributo unitario pari a 4.193 £/Km., e non già 3955 £/Km.

come determinato e liquidato dalla Regione alla ricorrente

rispettivamente nelle impugnate deliberazioni di G.R. n.

4245/1996 e 5213/1996. Il tutto per una differenza, a danno

dell'AMAT, £. 2.161.876.000 in meno dei contributi di

esercizio determinati dalla Regione in complessive £. 36.010.146.000.

2.101.576.000

* * * * *

Quanto sin qui dedotto certamente consente di ravvisare la illegittimità degli atti impugnati in parte qua sotto tutti i profili innanzi enunciati di violazione di legge ed eccesso di potere.

Al di là infatti degli artifici contabili della metodologia di calcolo dei contributi spettanti alla ricorrente, che la Regione, con i provvedimenti de quibus, ha inteso adottare in via unilaterale, anche a prescindere dai pareri del Comitato tecnico previsto dalla L.R. n. 13.1982 (cfr. citate deliberazioni di G.R. n. 3431/1995, 823/1995, 4245/1996), resta il dato del tutto irragionevole e quanto mai sconcertante della determinazione di un contributo progressivamente decrescente negli anni (si è passati dal contributo unitario definitivo di 4277 £/Km. della deliberazione di G.R. n. 838/1996, alle 4538 £/Km. della deliberazione di G.R.n. 2634/1996, alle 3955 £/Km. delle deliberazioni n. 4245/1996 e 5213/1996), in presenza di percorrenze pressochè analoghe, di un trend inflattivo comunque superiore a zero e di costi unitari del personale per forza di cose notoriamente crescenti!! Senza altresì considerare la rilevante riduzione del contributo unitario così come determinato a preventivo (sic ?!), con la deliberazione di G.R. n. 4245/96 comunicata nel mese di

ottobre 1996, (pari a f. 3.955 £/ Km.), rispetto a quelli di molto superiore sulla base dei quali sono state liquidate le somme in acconto (cfr. deliberazioni di G.R. n. 1930/1996 e 2634/1996), dove il contributo minimo è stato ragguagliato nelle prima a 4.277 £/Km., nella seconda a 4.533 £/Km..

3. Illegittimità derivata. Violazione della L.R. n. 3 dell'8.1.1992. Eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità manifesta, sviamento e violazione del principio del giusto procedimento.

Come rilevato in narrativa, con deliberazioni di G.R. n. 4245/1996 e 5213/1996, la Regione ha altresì rispettivamente determinato e approvato di comminare all'Azienda ricorrente la sanzione della sospensione dell'erogazione contributiva ai sensi della L. 13/1982, limitatamente ai servizi per Statte e Leporano "carenti del titolo concessorio". Cosicché, anche l'importo della quarta rata, relativa ai mesi da ottobre a dicembre 1996, è stato corrisposto al netto dello stralcio di Km.482.254, pure autorizzati, relativi appunto ai suindicati servizi di collegamento. Giacché in tal senso l'Ente aveva già disposto la revoca dell'ammissione ai contributi per le linee di che trattasi, conseguentemente sospendendo l'erogazione dei contributi afferenti i mesi da febbraio a giugno 1996 (pari a f. 911.861.938, relative a percorrenze peraltro già effettuate), di cui alle precedenti deliberazioni di G.R. n. 1930 delo 6.5.1996 e 2634 del 19.6.1996.

Avverso detti due ultimi provvedimenti l'Azienda ha peraltro già proposto autonomia impugnativa dinanzi al T.A.R. Puglia, Bari, tuttora pendente. Onde le deliberazioni qui impugnate, connesse e consequenziali ai due provvedimenti sopra indicati, si appalesano innanzitutto in parte qua viziate da illegittimità derivata dalla illegittimità dei predetti atti per il motivo del suindicato ricorso che qui di seguito si riporta e si trascrive.

« La Giunta Regionale è pervenuta alla decisione di non erogare i contributi relativi ai collegamenti Taranto-Statte e Taranto-Leporano, sul presupposto che l'AMAT non ha documentato entro il 31.5.1996 i titoli concessori. Si è verificato, infatti, che a seguito dell'istituzione del comune di Statte, fino al 1993 frazione di Taranto e come tale servito dall'AMAT, la competenza della linea di collegamento Taranto-Statte è passata alla Provincia. E' sorto, quindi, il problema della regolarizzazione del suddetto collegamento ai sensi della R. n. 3/92 che assegna alle provincie la competenza a rilasciare le concessioni per le autolinee interresanti più comuni, sicchè l'AMAT ha prodotto regolare domanda di concessione in data 22 settembre 1995 (v. allegato n. 1).

Per quanto riguarda, invece, il collegamento con il Comune di Leporano, storicamente espletato sempre dall'AMAT, le linee interessate, la 14 e la 14 barrato, percorrono la litoranea

quasi interamente in comune di Taranto e sconfinano nel territorio del comune di Leporano solo per un paio di chilometri (tratta Gandoli-Saturo).

Nell'apposita Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia per regolarizzare la tratta Taranto -Leporano, si è inteso regolarizzare (vedi domanda di concessione del 22 settembre 1995, allegato n. 2) la tratta in questione e di prolungarla fino al centro storico del comune di Leporano.

La provincia di Taranto con deliberazione n. 54 del 6.8.1996 (vedi allegato n. 3), attualmente all'esame del CO.RE.CO., ha concesso le predette linee all'AMAT.

A questo punto si potrebbe obiettare che in assenza della prescritta concessione, l'AMAT non avrebbe titolo per vantare oggi i previsti contributi.

Ma non è così.

Ed infatti, già la Regione Puglia, con il provvedimento n. 4668 del 23.10.1995 (vedi allegato n. 4), proprio in considerazione della necessità di non sospendere i collegamenti Taranto-Statte e Taranto-Leporano, prendeva atto che il servizio continuava ad essere assicurato dall'AMAT e disponeva l'erogazione dei contributi di legge per tutto l'anno 1995.

La ricorrente, che come sopra evidenziato aveva ottemperato al proprio obbligo di inoltrare alla Provincia di Taranto la domanda di concessione, ha continuato anche nel 1996 ad

assicurare i pregetti collegamenti, visto che nulla era mutato rispetto a alla situazione precedente che aveva indotto la

Regione a riconoscere all'AMAT i contributi 1995.

Successivamente, con delibera n. 1930 del 6.5.1996 (vedi allegato n. 5), con cui venivano erogati i contributi relativi al mese di gennaio, la G.R. si riservava di revocare

l'ammissione ai contributi per linee di che trattasi, qualora la resistente non avesse documentato il titolo concessorio entro il 31.5.1996. Tale provvedimento veniva notificato

all'AMAT il 7.6.1996, quando cioè il termine era già scaduto.

Sofferamoci un attimo ad esaminare il comportamento fin qui tenuto dalla Regione, che ben lungi dall'adottare una corretta attività amministrativa per il perseguimento dell'interesse pubblico, sconfina, invece, nell'arbitrarietà delle decisioni che di quell'interesse non solo non tengono conto quanto evidentemente lo penalizzano.

Ed invero, accertato che alla Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia in data 12.12.1995 era stata invitata anche la Regione, ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241, è

evidente che la mancata partecipazione di un suo rappresentante produce l'effetto di intendere acquisito il suo

assenso all'affidamento all'AMAT della concessioni delle linee di che trattasi (art. 14 comma 3 L. n. 241/90). Tanto è vero

che la G.R., con delibera n. 1930/96 aveva provveduto ad erogare all'AMAT i contributi relativi afferrenti il mese di

gennaio.

Ma v'è di più! La stessa G.R. con delibera n. 4068 del 23.10.1995, allegata, nell'erogare per quell'esercizio i contributi afferrenti i collegamenti Taranto-Statte e Taranto-Leporano, così motivava la propria decisione: "è inoltre da regolarizzare da parte della provincia di Taranto, il titolo concessionale dell'azienda AMAT di Taranto per alcuni servizi dalla stessa gestiti su autorizzazione del comune di Taranto e successivamente divenuti intercomunali; al riguardo, avendo provveduto ad interessare gli enti competenti, si propone il prosieguo dell'erogazione contributiva per tutto il corrente esercizio al fine di evitare turbative nello svolgimento dei servizi di cui sopra". Orbene, al momento dell'assunzione del provvedimento con quest'atto impugnato, di fatto nulla era innovato rispetto alla situazione esistente all'epoca dell'assunzione della surrichiamata delibera, nel senso che continuava a mancare il formale atto concessorio e permaneva l'esigenza di ordine pubblico di continuare ad assicurare i collegamenti. In più vi era, però, il formale avvio della procedura amministrativa da parte della Provincia di Taranto per la concessione delle linee di che trattasi.

La Regione, quindi, in presenza del ritardo della Provincia ad ottemperare all'obbligo di legge ed in considerazione che tale omissione poneva l'AMAT nella condizione obbligata di

esercitare il servizio in violazione della legge regionale n.

3 dell'8.1.1992, avrebbe dovuto diffidare la Provincia di

Taranto, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della surrichiamata

legge, adottando conseguentemente i provvedimenti, anche

sostitutivi, ivi previsti.

Nulla di tutto ciò è stato fatto.

La G.R., invece, ha ritenuto illegittimamente di mettere in

mora l'AMAT con la delibera n. 1930 del 6.5.1996, allegata,

pur sapendo che non era nella disponibilità dell'azienda

assumere il provvedimento concessorio, minacciando la revoca

dei contributi -cosa che ha fatto con la delibera impugnata-

qualora non avesse prodotto entro il 31.5.1996 il titolo

concessorio.

Orbene, al di là dell'errato procedimento assunto dalla

Regione, che di per sé rende illegittimo il provvedimento, va

rilevato che erroneamente la G.R. ha ritenuto di care

efficacia retroattiva alla revoca disposta che, notoriamente,

esplica effetti ex nunc e non già ex tunc.

Ed invero, con la delibera n. 1930 del 6.5.1996, allegata, ha

G.R. ha individuato in via preventiva i contributi di

esercizio spettanti per il 1996 alle aziende di pubblico

trasporto locale. All'AMAT è stato riconosciuto un contributo

unitario chilometrico di 4.277 f/Km, per una percorrenza

totale di 8.380.755 Km comprensiva della percorrenza relativa

alle linee Taranto-Statte, Taranto-Leporano.

Con la delibera con quest'atto impugnata, invece, il contributo totale annuale viene lasciato invariato, malgrado il contributo unitario chilometrico sia stato aumentato in f. 4.530 f/km, proprio perchè non sono stati conteggiati i chilometri relativi alle linee in questione.

Se fossero stati considerati, infatti, il contributo totale annuale sarebbe stato di f. 33.077.246.190.

Non v'è chi non veda che l'avere la Regione definito i contributi ammessi in via preventiva a metà dell'esercizio a cui si riferiscono, rendono palesemente illogica e viziata, conseguentemente, da eccesso di potere, la decisione di retrodatare la revoca del diritto dell'AMAT a ricevere anche i contributi per le linee in discussione, dal momento che ormai il servizio pubblico di trasporto era già stato fornito alla collettività.

Ma v'è di più. E' notorio che la revoca esplica effetti dal momento in cui la decisione viene portata a conoscenza del soggetto interessato.

Nel nostro caso l'AMAT ha avuto piena conoscenza del provvedimento il 7 giugno 1996, quando cioè era spirato il termine del 31 maggio imposto dalla G.R., per regolarizzare gli atti concessori. Quindi, anche volendo, l'AMAT era ormai nella impossibilità di uniformarsi al disposto regionale.

Conseguentemente, la revoca che nell'inosservanza di quei termini trova il suo presupposto, è assolutamente inefficace,

ed illegittimo si appalesa il provvedimento di mancata erogazione dei contributi disposto con la delibera impugnata»

4. Violazione di legge. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione ed errata applicazione dell'art. 5, ultimo comma, L. 19.3.1982, n. 13, anche in riferimento alla violazione e mancata applicazione dell'art. 5, comma 4, della L.R. 8 gennaio 1992, n. 3. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta.

Le argomentazioni innanzi svolte e che qui si ritengono trascritte consentono di censurare anche in via autonoma agli atti impugnati per i vizi innanzi dedotti. Ciò del resto pure a fronte della approvazione da parte dell'Organo di controllo della deliberazione di C.P. n. 54/1990 recante il rilascio all'AMAT del titolo concessorio relativo ai collegamenti per Statte e Leporano (cfr. decisione SPDC n.6904/8027 dell'8.11.1990).

Cosicchè nessun pregio giuridico assume il richiamo alla normativa di cui alla L. n. 13/1992, contenuto nella deliberazione di G.R. n. 4245/1990, a ragione della comminata sanzione della sospensione dei contributi dell'esercizio corrente quanto ai suindicati servizi.

5. Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione e mancata applicazione del principio dell'esatta esecuzione delle pronunce

giurisdizionali. Violazione e falsa applicazione della LL.RR.

del 19.3.1982, n. 13 e del 5.8.1993, n. 13 così come

modificata dalla L.R. n. 11/1995. Eccesso di potere per

erronea presupposizione, travisamento dei fatti, carenza

assoluta di motivazione, ingiustizia manifesta.

Gli atti impugnati sono infine censurabili sotto i profili di

illegittimità innanzi rubricati, nella parte in cui

dispongono, a danno dell'AMAT, la comminazione della sanzione

di L. 55.740.000, detraendo il relativo importo dalla

liquidazione della quarta rata in acconto dei contributi per

l'anno 1996 (relativa ai mesi da ottobre a dicembre) per

l'assunzione di n.1 unità lavorativa senza la preventiva

autorizzazione della G.R..

Si tratta nella specie dell'assunzione del vincitore (nella

persona dell'Avv. Olimpia Cimaglia) del concorso pubblico per

esami e titoli di capo-ripartizione affari legali, indetto con

deliberazione della Commissione Amministratrice n. 163 del

12.5.1995 e di cui al bando pubblicato sul BURP n. 77

dell'11.5.1995. Più precisamente, con riferimento alla

fattispecie in esame, l'Azienda ricorrente si è limitata a

"prendere atto del dispositivo parziale di sentenza con cui il

Pretore del Lavoro, nel corso del giudizio, ha dichiarato

costituito il rapporto di lavoro tra l'Avv. Olimpia Cimaglia e

l'AMAT per la copertura del posto di Capo Ripartizione Affari

Legali liv. 2 ex CCNL 1986 con decorrenza dal 10.2.1995, data

di emissione del dispositivo medesimo", autorizzando la
Direzione di Esercizio ad assumere l'Avv. Cimaglia e ad
adottare tutti gli adempimenti consequenziali" (cfr.
deliberazione Commissione Amministratrice n. 46 del
13.2.1995). Ed invero, con sentenza parziale n. 904 del
10.2.1995 (resa nel giudizio promosso dall'Avv. Cimaglia
contro l'AMAT per la declaratoria di costituzione ex art. 2932
c.p.c. del rapporto di lavoro con l'Azienda di cui al
suindicato bando di concorso e per la condanna della stessa
Azienda al risarcimento del danno patito per la ritardata o
mancata esecuzione del rapporto pari alle retribuzioni non
percepites, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali
sino al soddisfo ed al pagamento delle spese di lite), il
Pretore del Lavoro di Taranto ha, infatti, dichiarato
costituito, ai sensi dell'art. 2932 c.p.c., a far data dalla
medesima sentenza tra la ricorrente e l'AMAT il rapporto di
lavoro di cui al suindicato bando di concorso.

A ciò, infatti, -si legge nella citata sentenza- «non osta la
mancanza di autorizzazione regionale di cui all'art. 3 della
L.R. n. 13/1993, in vigore dal 6.8.1993, disposizione che
stabilisce (art. 3 comma 3) che "nelle aziende con più di 25
dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di
esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno
esseri prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in
altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla

riqualificazione. Alle stesse aziende è fatto divieto di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della G.R., che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità".

La norma nulla stabilisce, neppure implicitamente, circa le fattispecie già venute in essere alla data della sua entrata in vigore, e quindi circa la sua idoneità ad integrare i regolamenti contrattuali espressi dai bandi di concorso, già accettati ed in vigore, attraverso la presentazione delle relative domande di partecipazione e pertanto la "condicio juris" negativa della non possibile copertura del posto in organico attraverso il ricorso alla mobilità, non integra alla stregua del naturale principio di irretroattività delle leggi (art. 11 disp. prel. cod. civ.) i regolamenti già in essere, ossia le fattispecie contrattuali già perfette; e ciò anche perchè l'art. 5 cit. non si risolve in una norma meramente procedimentale di espletamento delle operazioni concorsuali, ma aggiunge un'ulteriore condizione, originariamente non prevista, all'insorgenza del diritto alla costituzione del rapporto definitivo (per la non immediata applicazione dello "ius superveniens" rispetto ai contratti già perfezionatisi, in mancanza di una disposizione di legge in tal senso: Cass. 21 giugno 1993, n. 6864; 1 agosto 1997 n. 6667-30; marzo 1994 n. 2083).

Ciò è confermato dal fatto che l'accettazione del bando

tramite la domanda di partecipazione, quindi la formazione della fattispecie contrattuale, avvenne ben prima del 6.8.1993 (e per un posto vacante previsto già da organico regolarmente approvato-v. comunicazione del 23.4.1994 dell'AMAT a Regione Puglia), sicchè, a prescindere dalla detta autorizzazione la convenuta avrebbe dovuto procedere, entro congrui termini, dopo l'approvazione della graduatoria, all'adempimento degli obblighi strumentali e meramente esecutivi del contratto preliminare, che la vincolavano al fine della stipulazione del definitivo contratto di lavoro, quali in particolare la presa d'atto (poi intervenuta solo nel novembre del 1993) e l'espletamento degli accertamenti di idoneità».

Quanto sopra detto dà dunque ragione delle illegittimità in parte qua degli atti impugnati così come sopra dedotti. Senza altresì considerare gli ulteriori danni patrimoniali a cui l'Azienda ricorrente si sarebbe esposta se non avesse eseguito la suindicata pronuncia giurisdizionale, atteso che con sentenza definitiva dello stesso Pretore del Lavoro di Taranto n. 5714 del 19.7.1996, essa è stata altresì condannata al pagamento, in favore dell'Avv. Cimaglia, a f. 56.751.220, quale risarcimento del danno patito per la mancata costituzione del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il ricorso è assistito dal fumus boni juris.

In re ipsa è altresì il danno grave ed irreparabile che deriva all'azienda dall'esecuzione del provvedimento impugnato, atteso l'ingente onere economico fatto illegittimamente gravare dalla Regione sui bilanci dell'AMAT, trattando a quest'ultima una rilevante parte di contributi di esercizio spettanti per l'anno 1996, e per di più pressoché a consuntivo dello stesso, tenuto conto che la determinazione degli stessi è stata resa nota alla ricorrente solo nel mese di ottobre dell'anno in corso. Il che è reso ulteriormente pregiudizievole in considerazione della notevole riduzione del contributo unitario così come determinato (pari a 3.955 £/Km.), rispetto a quello sulla base del quale sono stati erogati gli acconti relativi ai mesi di gennaio (pari a 4.277 £/Km.) e da febbraio a giugno (pari a 4.536 £/Km.) e della sospensione della erogazione dei contributi relativi alle tratte Taranto-Statte e Taranto-Leporano. Il tutto a percorrenze già effettuate o quasi del tutto effettuate. Con quale documento di ciò sull'andamento dell'intero esercizio 1996, nonché sul prossimo del 1997, tenuto conto, altresì, degli interessi passivi che l'Azienda è costretta a sopportare in conseguenza della insufficiente erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione, è del tutto evidente.

Per le suesposte ragioni

s i c h i e d e

che l'Ecc.mo TAR adito voglia disporre, in accoglimento del

presente ricorso, l'annullamento in parte qua, previa
sospensiva, dei provvedimenti impugnati e di quelli agli
stessi connessi.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese, diritti
ed onorari di legge.

Taranto, 29 novembre 1996.

Dott. Proc. Maria Cristina Lenoci

RELAZIONE DI NOTIFICA: Su istanza della Dott. Proc. Maria
Cristina Lenoci, nella qualità in atti, io sottoscritto Aiut.
Uff. Giud. dell'U.U.M. della Corte d'Appello di Bari, ho
notificato copia del suesteso atto alla Regione Puglia, in
persona del Presidente p.t. della G.R., sedente per la carica
presso la sede dell'Ente, in Bari, alla via Extramurale

Gaetano Piro
Bari, 29.11.1996
Bari

A. Uff. Giud. U.M.

UFFICIALE GIORNIERO
FRANCESCO PATRINO
Corte Appello - Bari

URGENTE

SI NOTIFICHI

entro il 2/12/96

29301

6121

612

612